

2ª TORNATA DEL 27 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi — Atti diversi. — Istanza del deputato Di San Donato per la discussione del disegno di legge sulla carcerazione per debiti, e schiarimenti del deputato De Filippo. — Relazione sul disegno di legge per convenzione col municipio di Cagliari per una condotta d'acqua. — Seguito della discussione del disegno di legge sul dazio-consumo — Emendamenti diversi all'articolo 1 — Svolgimento di quello del deputato Berti-Pichat, combattuto dal ministro per le finanze Minghetti, e dai deputati Pasini, e Sella, relatore — Sotto-emendamento del deputato Finzi, rinviato all'articolo 10 — Osservazioni del deputato Sineo — È rigettato l'emendamento — Emendamento del deputato Ferraris, oppugnato dal relatore e dal ministro, rigettato — Opposizioni, ed emendamento del deputato De Cesare, oppugnato dal relatore — È rigettato dopo osservazioni del deputato Leopardi — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del deputato De Blasiis al 3°, combattuto dal relatore — Modificazioni del ministro — Si rinvia alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

ZANARDELLI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9400. I professori dei ginnasi di Caltanissetta e di Perugia si associano alla petizione 9198 sporta dai professori d'Alessandria, affinché l'istruzione secondaria e tecnica non venga affidata alle provincie.

9401. Cento sessantacinque cittadini di Geraci, in provincia di Palermo, domandano che il monastero di Sant'Anna sito in quel comune non sia compreso fra le corporazioni religiose da sopprimersi.

9402. Il Consiglio comunale di Montalbano, provincia di Messina, espone i gravi inconvenienti che deriverebbero qualora la sede mandamentale venisse tolta da quel comune.

9403. Il Consiglio comunale di Augusta, provincia di Noto, domanda che il canale di Brucola sia provvisto di macchina atta al nettamento di esso; che il porto di Augusta venga classificato come porto militare e commerciale di prima classe, stanziando i fondi per compiere i necessari lavori; che la città di Augusta sia dichiarata piazza forte ed annessa col suo territorio alla provincia di Catania.

9404. Il gonfaloniere di Tizzana, prefettura di Firenze, trasmette un deliberato di quell'amministrazione comunale concernente il progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Sebastiani chiede un congedo di tre settimane per motivi di salute.

Il deputato Colombani parimenti per motivi di salute chiede che gli sia prorogato di quindici giorni il congedo.

(Sono accordati il congedo e la proroga).

Il ministro delle finanze scrive:

« Questo Ministero avendo testè pubblicato il movimento commerciale avvenuto durante l'anno 1860 nelle antiche provincie, escluse Nizza e Savoia, nella Lombardia, nell'Emilia e nelle Romagne, tranne l'Umbria e le Marche, lo scrivente recasi a grata premura di trasmettere alla Signoria Vostra Illustrissima 380 esemplari con preghiera di volerne ordinare la distribuzione agli onorevoli membri di codesta Camera dei deputati. »

ISTANZA PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ARRESTO PERSONALE PER DEBITI.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

La Camera ricorderà certo che il ministro guardasigilli presentava ultimamente un disegno di legge sull'arresto personale in materia di debiti. Questo progetto di legge che era stato approvato dal Senato e dichiarato d'urgenza, fu rimesso agli uffizi.

È superfluo che io dica alla Camera di quante interesse sia l'attuazione di tale legge; essa recherebbe un sollievo grandissimo ai carcerati per debiti che sono nel Napolitano, fra i quali ve n'ha uno che per la somma di lire 160 è in carcere da oltre 26 anni. Eppure io pregherei la Camera di far in modo che se ne venga sollecitamente alla discussione, e poichè nutro speranza che il progetto non presenterà molte

difficoltà per parte del Parlamento, inviterei la Presidenza a voler sollecitare la Commissione, nel caso che non sia ancora ultimata la relazione, a far sì che una legge così benefica possa finalmente essere pubblicata.

PRESIDENTE. Sa l'onorevole Di San Donato che gli uffizi non si riuniscono più, e che quindi la sua proposta non può aver esito.

DI SAN DONATO. Se l'onorevole presidente avesse avuto la bontà di ascoltarmi, avrebbe inteso che gli uffizi l'hanno discussa e che fu eletta la Commissione; credo pure che sia stato nominato anche il relatore.

Una voce. No! no!

DI SAN DONATO. Favorisca di dire se la cosa è in questo stato.

Una voce. È precisamente in questo stato.

DE FILIPPO. Essendo io uno dei membri della Commissione per il disegno di legge relativo all'arresto personale, posso rispondere all'onorevole Di San Donato che la Commissione lo sta studiando, ma che i suoi studi non sono ancora tanto avanzati da potersi nominare il relatore. Quando la Commissione avrà terminato i suoi lavori, nominerà il relatore; ma sembrami molto difficile che in questo scorcio di Sessione possa il relatore presentare la sua relazione.

Ad ogni modo la Commissione farà il possibile perchè sia discusso dalla Camera questo disegno di legge al più presto.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Quanto ha detto l'onorevole De Filippo mi sgomenta.

Noi non discuteremo per nulla in questo scorcio di Sessione la sola legge che possa produrre un certo vantaggio ai miseri carcerati per debiti nelle provincie meridionali.

Ripeto alla Camera che tale legge fu adottata in Senato; dimodochè non manca per attuarla che l'approvazione dei deputati. Ricordo pure che essa fu presentata in risposta ad un mio ordine del giorno, col quale la reclamava e che meritò l'appoggio di moltissimi onorevoli colleghi. Da quanto diceva l'onorevole De Filippo, presidente della Commissione, veggio che una tale discussione è rimandata a Dio sa quando.

Gli studi della Commissione mi spaventano. Ad ogni modo trovo mio dovere di sollecitare la Presidenza perchè inviti la Commissione onde siffatti studi sieno ultimati.

PRESIDENTE. Mi pare che dopo la risposta del presidente della Commissione...

DI SAN DONATO. Che non mi appaga. (*Rumori*)

DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Quando il presidente della Commissione dice che non è possibile, il presidente della Camera non può chiedere l'impossibile.

DE FILIPPO. Domando la parola per dare un altro schiarimento, perchè l'onorevole Di San Donato, si dice sgomentato da questa dichiarazione che io ho fatta a nome della Commissione.

Bisogna che io premetta e dica alla Camera che la Commissione animata dagli stessi sentimenti, e forse anche maggiori, dell'onorevole Di San Donato, avrebbe voluto presentare alla Camera l'accettazione pura e semplice della legge nel modo come dal Senato venne mandata alla Camera.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

DE FILIPPO. Ma sventuratamente accadde che, posta a partito quest'opinione, la Commissione si divise precisamente in due partiti eguali; onde ebbe luogo la parità: e siccome la parità importa naturalmente il rigetto della proposizione, così non si potè eseguire quello che una parte della Commissione avrebbe voluto, cioè di portare tosto la legge alla Camera, malgrado che essa presentasse taluni difetti e che desse luogo a taluni inconvenienti, precisamente per conseguire lo scopo che l'onorevole Di San Donato vorrebbe. Ma questo non avendo potuto avere esecuzione per la ragione che ho avuto l'onore di esporre, si vide la necessità di studiare quella legge con tutta quella maturità e ponderazione con cui le Commissioni sogliono studiare i lavori legislativi, e che la legge medesima per la sua importanza esige.

Epperò la Commissione è nel proposito di non venire a portare precipitosamente le sue idee alla Camera senza averle prima seriamente meditate, solo perchè quella legge dovesse essere discussa in questo scorcio di Sessione. Che se nell'ultima riunione che terrà la Commissione, essa non si troverà in caso di prendere una deliberazione, naturalmente non potrà far altro che rimandare questo progetto al mese di novembre.

DI SAN DONATO. Signor presidente, io aveva chiesta la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ma, mi scusi, non vi è fatto personale, la questione è interesse di tutti. De resto dichiaro in che consiste il fatto personale.

DI SAN DONATO. Dal momento che il presidente della Commissione ha detto avere maggiore interesse di me in tale questione, io debbo dichiarare non averne alcuno, non essendo del mio costume di fare il monopolio del sentimento del dovere. Dico solo che la legge barbara, che è ancora in vigore nelle provincie napoletane sull'arresto per debiti civili, rimarrà tuttavia in esistenza dopo il plebiscito votato da tre anni, e dopo la smania dell'unificazione.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN CAGLIARI.

SUSANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e porto di Cagliari.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE SUL DAZIO-CONSUMO.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul progetto di legge che istituisce una tassa governativa ed il dazio comunale di consumo.

La discussione era rimasta all'articolo 1. Rammenta la Camera come si fossero presentati quattro emendamenti: Minervini, Fiorenzi, Cadolini e De Blasiis. Gli emendamenti Minervini e Fiorenzi toccavano l'economia della legge, e furono perciò discussi i primi: ma, interrogata la Camera, non gli ha appoggiati. Vennero poi gli emendamenti Cadolini e De Blasiis.

In quanto al primo, essendo esso relativo alla tariffa A, se ne rimandò la discussione al momento in cui si sarebbe esaminata la tariffa stessa; in quanto al secondo, cioè a quello dell'onorevole De Blasiis, era un emendamento aggiunto all'articolo 1, ma avendo osservato l'onorevole Saracco che più opportunamente lo si sarebbe discusso quando si sarebbe trattato dell'articolo 14, ed avendovi il proponente e la Commissione aderito, se ne è rimandata la discussione all'articolo 14; senonchè si sarebbe testè presentato un nuovo emendamento dall'onorevole Berti-Pichat.

Ne darò lettura:

« Art. 1. È imposta una tassa per *quattro quinti* a pro dello Stato, e per l'altro quinto a pro dei comuni, o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, ecc., oppure *diminuiva di un quinto la tariffa.* »

L'onorevole Berti-Pichat ha la parola per svolgere il suo emendamento.

SELLA, relatore. Questo emendamento riferendosi alla tariffa, mi sembrerebbe conveniente di rimandarne lo sviluppo al momento in cui si discuterà la tariffa. Non so però se l'intendimento dell'onorevole Berti-Pichat sia semplicemente di parlare sulla tariffa a cui si riferisce il suo emendamento.

BERTI-PICHAT. Se la Camera mi accorda cinque minuti, spiegherò il mio emendamento. Esso in apparenza specifica due proposte diverse; si riferisce all'articolo 1 ed alla tariffa; ma in realtà servirebbe ad un unico scopo. Presentemente mi limiterò alla modificazione che rifletterebbe l'articolo 1, cioè che la tassa, rimanendo ferma la tariffa nella misura stabilita, dovesse riuscire per 475 a pro dello Stato, e per 175 a pro dei comuni.

Io credo che questa proposta possa essere accettata per ragioni di convenienza e di equità. Vi sarà in primo luogo l'obbiezione generale che si suol fare, vale a dire la raccomandazione che ci fece l'altro giorno anche l'onorevole Sella, di por mente alle condizioni gravissime dell'erario cui verrebbe a togliersi quel quinto, quasichè noi siamo in qualche guisa colpevoli se lo stato delle finanze si trova in una condizione poco favorevole. Ma egli è certo che noi votiamo sempre tutto quello che ci viene proposto e voteremmo assai più di buon grado quanto ci si proponesse per fare le economie possibili e per sanzionare le imposte che ci vengono

richieste. Tuttavia io debbo osservare che anche appena chiusa la discussione del bilancio, noi non abbiamo avuto dal Governo che domande di nuove spese e fondi maggiori; che di questa guisa naturalmente noi non possiamo essere tenuti per poco amanti di aumentare le risorse delle finanze, come quasi ci rimproverava l'onorevole Sella.

Ma venendo all'argomento, io dirò che la convenienza di questa misura starebbe in ciò che quante volte i comuni fossero interessati nella riscossione di quest'imposta si avrebbero molto minori malcontenti delle popolazioni in causa della imposta medesima. Benchè il signor ministro ci abbia voluto dimostrare che questa tassa sia molto lieve, io realmente non lo credo e non la ritengo tale, ma per l'opposto gravissima.

Quando una tassa arriva quasi a pareggiare il costo della merce su cui è imposta, mi pare che non si possa dire una tassa lieve. Non vi sarà sempre la sfortuna dell'*oidium* che fece diminuire di tanto il raccolto del vino; ma noi abbiamo veduto in tempi non lontani il vino venderci a prezzi poco superiori a quella tassa di cinque lire che il signor ministro vi ha proposto di imporre.

Dunque io dico: per ragioni di convenienza interessando i comuni si avrebbero forse un due o trecento mila persone almeno in parte favorevoli, piuttosto che contrarie e disposte ad aumentare la massa di quelli che si trovano gravemente colpiti da questa imposta.

Vi è inoltre una ragione d'equità, se non si vuole dire di giustizia. Il signor ministro molte volte ci ha detto volere che l'imposta del dazio consumo sia ridonata ai comuni, e che in questo tutti fossero unificati. E quanto all'unificazione invero sarebbe ottenuta, perchè togliendolo per intero ai comuni tutti restano perfettamente uguali.

Ma io osservo che se qualche cosa rimane ai comuni urbani più popolosi, bisogna convenire che ai comuni rurali viene tolta ogni partecipazione a questa tassa.

Dice il ministro, e in ciò è sostenuto anche dalla Commissione per mezzo del signor Sella, che rimangono i combustibili da imporre. Ma come farete a imporre il combustibile in un comune rurale dove non vi è chi ne faccia commercio? Se lo fanno, è per condurre combustibile ne' comuni urbani ove poi subisce la tassa d'entrata imposta da quei comuni medesimi.

Lo stesso si dirà per i foraggi, lo stesso per i materiali da costruzione. Questi poi si spacciano anche nel comune; ma allora servono per l'agricoltura e per riparazioni necessarie, indispensabili alla coltivazione.

Se sono venduti e condotti alla città, allora dovranno già sopportare la tassa che questa imporrà loro.

Finalmente il signor ministro ha detto: resta un cepite famoso al quale possono aver ricorso i comuni, cioè quello delle farine.

Lascierò da parte l'osservazione che ben pochi sono nelle campagne i mulini, e mancano in molti comuni,

in guisa che per i molti comuni che non ne hanno nessuno, la tassa non sarebbe possibile; quindi non verrebbe egualmente ripartita, mentre solo in parecchi potrebbe essere facilmente riscossa, perchè non vi sarebbe nelle campagne altro modo di tassare le farine che appunto mettendo il dazio sul macinato.

Però io non consiglierò mai al signor ministro a prendere per lo Stato questo cespite d'imposta. Egli ha fatto molto cautamente lasciandolo ai comuni, perchè certamente, nei comuni rurali, noi faremmo sorgere un tale lamento e un tale malcontento, che solo in andati tempi ne abbiamo esempi troppo funesti. Le campagne subiscono molto più volentieri qualunque altro genere d'imposta; ma certo nei paesi delle Romagne sarebbe quasi d'impossibile attuazione, tanto più che le autorità locali non hanno la forza per far rispettare una legge che fosse, come l'imposta sul macinato, così odiosa ed abborrita dalle popolazioni.

Io adunque pregherei la Camera a voler accettare questo mio emendamento: di far partecipi i comuni ad un quinto dell'imposta sulle bevande e sulle carni, tanto in ragione d'interessare i comuni in questa imposta, quanto per dar loro la maniera di sovvenire a tutte le gravi spese obbligatorie che si sono addossate ai comuni medesimi, per le quali, togliendosi anche queste piccole risorse che avevano nei tempi andati, almeno essi troverebbero modo di non rovinarsi affatto, come una gran parte già si sono rovinati in grazia delle spese obbligatorie medesime e quasi forzose che si vogliono chiamare, portate dalle altre leggi.

Il signor ministro probabilmente dirà: voi venite a togliermi una quantità notevole di queste tasse. Ma io non vi tolgo nulla, perchè avendola voi calcolata per 35 milioni, io ritengo e vi proverei che questa tassa ascende ad una somma molto maggiore, e che in realtà i 35 milioni gli resteranno ancorchè voglia consentire di contentarsi dei quattro quinti della tassa, che produrrà molto più dei 35 milioni.

Venendo poi alla parte del mio emendamento che propone di ridurre di un quinto la tariffa, e ciò quando la prima mia proposta non venisse approvata, egli era appunto per lo stesso argomento e lo stesso fine.

Riducendo la tariffa di un quinto resta più probabile che questo quinto possa essere imposto poi dai comuni in aggiunta ed in luogo di altri cespiti stati tolti.

Ma se la Camera farà buon viso a questo emendamento principale di rilasciare il quinto della tassa a pro de' comuni, allora per me non ho nessun bisogno di domandare alcuna restrizione della tariffa. Ma in caso contrario, quando saremo alla tariffa, io proporrò la maggiore riduzione possibile della medesima, perchè la facoltà accordata dalla legge ai comuni di partecipare alla tassa sul vino e sulla carne, aggiungendo una sovratassa per loro conto, non rimanga una illusione.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. La proposta dell'onorevole mio amico Berti-Pichat consta di due parti: nella prima esso propone

che si divida il prodotto delle bevande fra il Governo ed i comuni per quattro quinti a favore dello Stato e per un quinto a favore dei comuni.

Questa è veramente la sua proposizione capitale.

Io non posso accettare questa proposta perchè essa scompone l'economia della legge. Il concetto del Ministero nel proporre questa legge fu di dividere i cespiti di rendita, come ebbi già l'onore di dire alla Camera e di mostrarne le ragioni. Vero è che si lasciò ai comuni la facoltà di sovraimporre, ma egli è certo che la base della legge sta nella separazione della rendita governativa dalla rendita comunale. A ciò anzi non sarebbe contraria la seconda sua proposta, di diminuire cioè la tariffa di un quinto per lasciare ai comuni un margine maggiore di sovraimporre. Dirò di questa a suo tempo, quando si tratterà della tariffa, ma adesso mi tengo alla prima parte, che è quella che cade sull'articolo presente.

Nè solo questo emendamento scomporrebbe l'economia della legge, sarebbe entrare per una via non buona. Il mio concetto che ho espresso altre volte, ed a cui alluse testè l'onorevole Berti-Pichat, si è che i dazi sulle carni un giorno potranno cedere ai comuni; ma non credo che lo Stato potrà mai rinunciare alla tassa sulle bevande, anzi, come ebbi l'onore di dire alla Camera l'altro giorno, io sono profondamente convinto che la tassa sulle bevande sarà una di quelle che nell'avvenire dovranno essere le più fruttifere all'erario.

Adunque, se il suo svolgimento sarà grandissimo nell'avvenire, io non vorrei mai cominciare dallo stabilire un principio che la tassa delle bevande debba dividersi fra Governo e comuni.

Quanto alla seconda parte del suo emendamento, l'onorevole Pichat la proporrà a suo tempo, e allora la discuteremo.

L'onorevole Pichat ha detto che cinque lire per ettolitro è un gravame enorme. Quando l'oidio non faceva tanto danno alle nostre viti, noi abbiamo avuto delle provincie nelle quali questa derrata costava poco più di cinque lire l'ettolitro; ciò potrà rinnovarsi.

Credo che ci sia dell'esagerazione in questo, ma credo che quand'anche, com'è da sperare, o cessi intieramente codesta malattia, o la scienza e la pratica agraria insegnino a toglierne gli effetti, credo che i prezzi a cui allude l'onorevole precipitante non potranno mai più ritornare. Non lo potranno per due ragioni.

La prima, perchè il rapporto del valore della moneta con quello delle derrate necessarie alla vita si modifica; il valore della moneta tende a scapitare.

La seconda, più forte ancora, è che quando avvenivano i casi a cui allude l'onorevole Berti-Pichat, allora questi prodotti, per venire, a cagion d'esempio, in Lombardia dovevano traversare una quadruplici zona di dogane, e le vie di comunicazione erano difficilissime e i trasporti carissimi, laddove oggi essendo state tolte le dogane fra gli antichi Stati d'Italia, e le vie di comunicazione essendosi rese tanto più facili, quella

2ª TORNATA DEL 27 LUGLIO

sovrabbondanza che negli anni fertilissimi era quasi sovrabbondanza ai bisogni delle popolazioni, e ne rendeva il prezzo così tenue, com'egli accennava, non potrà più verificarsi.

D'altronde io ho uno specchio del prezzo medio dei vini nelle varie parti d'Italia, e trovo due cose: 1° che il prezzo non è in alcun luogo così basso da accostarsi a gran pezza a quello cui accennava l'onorevole Berti-Pichat; 2° che non vi è differenza grande fra le varie parti d'Italia nel prezzo medesimo.

Se all'occasione delle tariffe si farà su questa materia una discussione, io mi riservo di ritornare sopra quest'argomento.

L'onorevole Berti-Pichat mi ha accusato di unificare togliendo ai comuni, e quasi spogliandoli, ed anche qui credo che ci sia molta esagerazione.

Io faceva questa mattina stessa un calcolo dal quale parmi risultare (e spero di provarlo nel corso della discussione) che i comuni modificando alquanto le loro tariffe ed estendendole ancora in alcuni paesi a dei generi non tassati, come i foraggi, il combustibile, i materiali di costruzione, potranno trovare non lievi risorse.

Ma, si disse, voi date loro la facoltà di tassare le farine.

Io non voglio in questo momento entrare nell'argomento, perchè lo tratterò *ex-professo* quando saremo all'articolo che specialmente ne discorre. Io sono stato il primo, sebbene tre oratori dell'opposizione non mi avessero fatto il minimo appunto, a rilevare tutto ciò che poteva esservi di grave in questa deliberazione, ma non lascerò certamente senza risposta le parole dette dall'onorevole Lanza ieri, quando saremo all'articolo in cui se ne tratta, parendomi che esse senza essere fedeli alla scienza sono contrarie ai bisogni del paese.

BERTI-PICHAT. Debbo dire solamente...

PRESIDENTE. Non potrei darle la parola; ha già parlato una volta sulla questione che si sta dibattendo.

BERTI-PICHAT. Avrei potuto tenere un'ora la parola quando l'aveva. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Scusi, ora non posso darle facoltà di replicare.

L'emendamento Berti-Pichat consiste in due parti: una principale, e l'altra subordinata.

La prima parte si riferisce all'articolo in discussione, la seconda alla tabella. Ora domando...

BERTI-PICHAT. È necessario che io dia uno schiarimento.

PRESIDENTE. Chiarisca; ma ritengano bene i signori deputati che, se vogliamo progredire, bisogna non allontanarsi dalle prescrizioni del regolamento.

BERTI-PICHAT. Quanto a me credo di non abusar mai della pazienza della Camera.

Ho bisogno di dare uno schiarimento e di dire anche poche parole per una specie di fatto personale.

Il signor ministro mi ha in certo modo tacciato di

esagerazione, e mi ha fatto dire che io l'ho accusato di voler unificare spogliando tutti.

Mi pare che tutta la risposta dell'onorevole ministro si fondi sull'incompatibilità del mio articolo col suo progetto di legge.

In questo caso, bisogna togliere dalla legge la facoltà data ai comuni di aggiungere imposte sopra i cespiti che egli crede di essersi riservati per l'erario. Imperocchè, se non vi è incompatibilità per fare un'aggiunta, per portare il dazio del vino da lire 5 a lire 6 o 7, io non capisco come vi sia incompatibilità a cedere una parte di questa medesima tassa a beneficio dei comuni.

Dunque, questa obbiezione generale del signor ministro mi pare che manchi di fondamento.

PRESIDENTE. Ella entra nella discussione nuovamente, io devo interrogare la Camera se vuol darle ancora la parola; c'è un regolamento che è per tutti,

Interrogo la Camera se intende continuarle la parola.

BERTI-PICHAT. Non occorre, perchè amo piuttosto di rassegnarmi e tacere.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento Berti-Pichat.

(È appoggiato).

FINZI. Domando la parola su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha domandato la parola. È su questo emendamento?

DE CESARE. No.

PRESIDENTE. Allora do la parola al deputato Finzi su questo emendamento.

FINZI. L'onorevole ministro, oppugnando l'iniziativa dell'onorevole Berti-Pichat, mi pare non siasi preoccupato dell'oggetto principale che moveva quest'ultimo a presentare il suo emendamento.

L'onorevole Berti-Pichat vi diceva: non è soltanto per considerazione alle città ed ai luoghi murati, che io vi domando che una quinta parte del prodotto dell'imposta del dazio-consumo, che si riserba il Governo, sia partecipata ai comuni, ma bensì per riguardo specialmente ai comuni foresi: perchè egli è vero che voi avete riservato dei cespiti effettivi ai comuni murati, ma non è vero del pari che n'abbiate riservato alcuno ai comuni foresi.

Per questi mi parlereste invano di materiale da fabbriche, di combustibili, di foraggi e di altre materie imponibili, che ponno considerarsi veramente tali pei comuni murati.

Se voi non acconsentite che sulle carni e sulle bevande spiritose alcuna parte si consacrì ai comuni foresi, ciò vale quanto dire che del dazio-consumo nulla riservate a loro, gli è quanto dire che alla fin dei conti tutti i pesi che devono gravare sui comuni foresi hanno da ricadere interamente sull'imposta fondiaria.

È non è a farsi illusione.

Signori, comune forese, in Italia, vuol dire *accentramento di popolazione rurale*, e dove vi è *accentramento di popolazione rurale* non s'annida pressochè

altra maniera di ricchezza che la fondiaria, e le imposte si risolvono sempre in una sola forma, che è la sovrimposta fondiaria.

Su questa parte della questione mi pare che abbia evitato di rispondere l'onorevole ministro, e certamente non potrebbe sfuggire la legge all'imputazione di essere poco equa verso i comuni foresi, se anche a quella una parte non facesse sui prodotti di dazio e consumo, quella parte che veramente a realtà rispondesse, non a qualche cosa d'illusorio.

Tolte le carni e le bevande spiritose non vi avrebbe di effettuabile che l'imposta sulle farine; quest'imposta potrebbe essere applicata anche nei comuni foresi; ma io vi dichiaro francamente che come non so associarmi a coloro che considerano una tale imposta d'indole troppo odiosa e troppo grave nei comuni murati, egualmente non potrei fare rispetto ai comuni rurali.

Quando vi decideste a colpire coll'imposta sulle farine i comuni rurali, vi trovereste le molte volte a domandarvi perchè negli anni di fallanza dei cereali voi vi foste associati colle naturali calamità ad aumentare gli stenti di intere popolazioni.

E non è forse vero che noi tutti sentiremmo il bisogno di vedere ovunque propagata l'istituzione dei monti frumentari nei comuni rurali, come quelli che potrebbero spesso alleviare, senza danno dello Stato, senza subitaneo ed eccessivo peso della pubblica carità, gli stenti cui talvolta restano esposte le popolazioni rurali? Ciò vuol dire, o signori, che noi sappiamo, che le farine costituiscono quella materia di consumazione per le popolazioni che non deve andare rincarita e che deve quindi essere sottratta ad ogni imposta a favore di chi ne voglia. Se così è che l'elevazione dei prezzi delle farine può indurre nelle popolazioni rurali dei gravi patimenti, l'imposta su tale materia non sarebbe lecita, non sarebbe proponibile in questi tempi umani e civili.

Ne concludo adunque che per considerazioni di giustizia, perchè, cioè, anche ai comuni rurali una parte del dazio-consumo sia riservata, non si può in verun modo prescindere dal chiamarli partecipi di quei cespiti di cui l'onorevole ministro oggi o domani intenderebbe fare monopolio esclusivo dello Stato.

A mio senso, se vi ha materia imponente di consumazione su di cui debbano gravare anche i comuni foresi, gli è quella appunto delle carni e delle bevande spiritose.

Ben lungi dal rappresentare qualche cosa di superfluo, esse sono però il primo godimento ed il primo consumo dell'incipiente agiatezza: e siccome una sufficiente agiatezza dovrà pure svilupparsi presto nel nostro paese sotto i felici auspici di un buon Governo, così spero che il consumo delle carni diventerà forte e generale; e lo spero io più di cuore non solamente per rispetto al getto dell'imposta, ma perchè ravviso nel consumo delle carni una causa potente di maggiore robustezza nell'individuo, onde può trarre maggiore

capacità di lavoro, e contribuire così al più grande sviluppo della nazionale ricchezza.

Veniamo alle altre considerazioni del signor ministro.

Egli dice: se volete che di quest'imposta riservata allo Stato io ne dia una parte ai comuni, mi alterate tutta l'economia della legge, tutto il mio piano, tutto il mio sistema. Io intendo condurmi ad una distinzione intera dei cespiti che lascio e di quelli che tengo. Ora mi par provato ad evidenza che quello che egli intenderebbe di lasciare ai comuni foresi equivarrebbe a niente, e quanto vorrebbe riservare allo Stato, equivarrebbe a tutto il possibile. D'altra parte egli sostiene che ognuno debba fare gl'interessi propri, faccia lo Stato i suoi come il comune i propri.

Questa teoria, ch'io mi sento di ammettere volentieri nel suo carattere generale, mi parrebbe assolutamente impropria applicata per la riscossione del dazio-consumo sui cespiti dai quali sono chiamati a trarre simultaneamente lo Stato ed i comuni foresi.

Le risorse di codesti comuni e l'importanza dell'imposta che sono chiamati a percevere non permette loro d'avere una speciale amministrazione ed un personale tutto proprio che funzioni a fianco ed in coincidenza con quello dello Stato.

La spesa supererebbe per loro il più soventi l'entrata.

Per riguardo ai comuni foresi torna, ne sono sicuro, ben più conveniente lo stabilire norme tali per cui siano chiamati soltanto a partecipare una quota di quanto riceverà netto lo Stato dal dazio-consumo.

L'onorevole Berti-Pichat vorrebbe definire tale quota nella quinta parte, ed io convengo con lui pienamente. Ad ogni modo questo solo più specialmente vi raccomando di definire, cioè, il diritto dei comuni foresi sul dazio-consumo in un'aliquota di quanto lo Stato è chiamato a percevere; giacchè tengo questa l'unica maniera di assicurare loro qualche risorsa all'infuori della sovraimposta fondiaria per poter far fronte ai molti pesi cui a quest'ora soggiacciono, ed ai maggiori che li attendono.

Per questo mio dire non vorrei che l'onorevole ministro mi contasse tra coloro che avversano il progetto di legge in discussione, che anzi desidero vivamente sia accolto dalla Camera nella sua interezza, e che riapra con ciò una nuova fonte di risorse allo Stato che ha bisogno di rinfanciarsi.

Solo prego l'onorevole ministro delle finanze a non darsi esclusivamente riguardo dei grandi centri dei comuni murati, ma di provvedere qualche cosa anche in pro dei comuni foresi; e giacchè la proposizione dell'onorevole Berti-Pichat risponde, a mio avviso, con tanta evidenza ai loro bisogni, vorrei non vi mettesse troppa insistenza a crudamente respingerla.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasini ha facoltà di parlare.

PASINI. Io non posso ammettere le ragioni addotte dal preopinante e dall'onorevole Berti-Pichat. Io re-

2ª TORNATA DEL 27 LUGLIO

spingo affatto il concetto che allo Stato non occorra la tariffa tal quale l'abbiamo proposta; questo concetto io non posso in guisa alcuna sopporlo. Poichè, se io voglio avere quel prodotto complessivo che mi sono proposto, io debbo anche misurare a questo prodotto complessivo la tariffa unitaria o elementare. Per me è incontestabile che lo Stato ha bisogno di cinque franchi per ogni ettolitro di vino; per me è incontestabile che esso ha bisogno di quello che ha stabilito per le carni. In altre parole, se io levo la quinta parte dei 35 milioni, io resto con 27 milioni, e non raggiungo lo scopo che nell'interesse dello Stato io mi sono proposto.

Invece per i comuni è ammesso che anche su questi cespiti essi possano mettere addizionali, possano raggiungere, se vogliono, quel tanto che loro abbisogna. Se i comuni avessero fin d'ora, e per effetto di questa legge, la quinta parte del prodotto corrispondente a 35 milioni, questo ne seguirà che, per riavere questa quinta parte, lo Stato all'atto del bilancio imporrà egli di nuovo quanto gli sarà necessario allo scopo, ed avverrà allora che i contribuenti, invece di cinque lire, pagherebbero sei lire circa.

Senza l'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat quest'aggiunta potrà invece, se ne sarà il caso, venir votata a proprio favore dai comuni.

E qui viene appunto un'altra considerazione che mi fa escludere la proposta. Oltrechè i comuni possono in via addizionale aggiungere, come è stabilito all'articolo 13, quello che si vorrebbe adesso ritenere, è poi da osservare che nell'economia della legge è essenziale che i comuni abbiano la libertà d'imporre piuttosto il vino che le carni, o le carni piuttosto che il vino, come è conveniente che se hanno rendite esuberanti, tralascino d'imporre questi due generi. Ora perchè vorremo noi *a priori* stabilire che tutti i comuni dello Stato debbano impreteribilmente pagare a sè stessi un quinto sul vino e un quinto sulle carni, mentre per avventura è inutile sì l'uno che l'altro, o forse basta uno solo, o forse basta in una minore quantità? Io credo pertanto che se noi ci renderemo vera ragione dello scopo della legge tanto rispetto allo Stato, quanto rispetto ai comuni, noi concluderemo che bisogna tener fermo quanto la Commissione ha proposto per lo Stato, e lasciare ai comuni quella libertà che è contemplata nel successivo articolo 14.

Io spero anzi che dopo queste spiegazioni che certo sono divise dai miei colleghi della Commissione, i propinatori si persuaderanno che il loro emendamento o non ha portata, o, se l'ha, è una portata lesiva della libertà dei comuni.

FINZI. Domando la parola per proporre un sub-emendamento a quello dell'onorevole Berti-Pichat, perchè il mio ragionamento sussiste sempre.

Io proporrei che questo quinto fosse devoluto ai comuni rurali.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che il sub-emendamento Finzi meriti molta considerazione;

non dico già di accettarlo, ma credo che il vero suo posto sia all'articolo 60; perchè è evidente che, siccome l'articolo 10 dà facoltà ai Consigli comunali d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa, così, quando saremo giunti a quell'articolo, sarà il caso del sub-emendamento Finzi; ed intanto si potrebbe votare quello dell'onorevole Berti-Pichat che non accetto.

FINZI. Per parte mia, non ho difficoltà a farne riserva.

PRESIDENTE. Ma non vorrei poi che ne succedesse una contraddizione, perchè se si vota ora dalla Camera la tassa in pro dello Stato, non so poi come si potrà all'articolo 10 determinare altrimenti.

BIANCHERI. Io desidererei uno schiarimento dall'onorevole Finzi, e consisterebbe in questo: se nella sua proposta di rilasciare a favore dei comuni rurali il quinto su ciò che ritrae da questi diversi dazi l'erario, egli intende tuttavia di lasciare intatta la libertà ai municipi di aggiungere dei centesimi addizionali, oppure se, con questa riserva del quinto, egli intende privarli di questa libertà.

Io ho bisogno di questo schiarimento per sapere se debbo votare a favore di quest'emendamento. Infatti, siccome io ho la convinzione che per molti comuni un quinto di questi dazi non basta per sopperire ai loro bisogni, voterei contro la proposta dell'onorevole Finzi, se egli intendesse di limitare questa facoltà ai comuni. Io dunque lo prego di ben chiarire il suo concetto, allorchè verrà in discussione il suo emendamento.

FINZI. Io sono convinto che la maggior parte dei comuni rurali non è in istato di sovrimporre su quegli enti tassabili che il Governo si riserva, perchè il profitto non sarebbe probabilmente così grande da sorpassare di molto le spese di riscossione. Infatti vi sono delle serie difficoltà ad introdurre nei comuni rurali delle imposte di questa natura. Generalmente nei comuni rurali non si suole far conto che sull'imposta fondiaria. Altro è che il Governo chiami partecipe il comune rurale nel complesso dell'imposta che egli stesso si riserva, altro è che lasci la facoltà di sovrimporre. La facoltà di sovrimporre, per me, nella generalità dei casi equivale a nulla pei comuni foresi.

Per questo motivo, senza domandare un interdetto a questo modo di sovrimposte, io credo di assicurare invece qualche cosa ai comuni rurali.

Quindi il mio sub-emendamento, che diventerà emendamento all'articolo 10, non ha altra portata se non quella di assicurare ai comuni rurali quella tangente che potrà essere loro accordata sul dazio di consumo sulle bevande e sulle carni, salvo poi ad essi la facoltà di sovrimporre anche, se ciò loro torna a conto e se le circostanze locali lo permettono; in quanto che il compenso, che io trovo al quinto che lo Stato cede ai comuni, gli è precisamente l'equivalente di quanto i comuni murati possono percepire da quelle materie che non sono imponibili nei comuni rurali.

Inoltre l'equivalente vi è ancora in ciò che, sia per

ragione delle abitudini, sia per ragione dello stato delle ricchezze del nostro paese, io non credo che, affidata la cura ai comuni rurali di sovrimporre, essi riescano allo scopo che si propone la legge.

SINEO. La legge che stiamo discutendo non è normale. Io credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscerlo; almeno da parecchi degli oratori che sono disposti ad approvare la legge si è dichiarato ch'essi intendevano di sottostare ad una dura necessità, ma che biasimavano il principio della legge, e che in circostanze diverse essi la respingerebbero recisamente. In quanto a me non ho bisogno di dire che rilevo in essa la mancanza di quella proporzionalità che è voluta dallo Statuto. Essa in molti casi graviterà sui contribuenti in ragione inversa dei loro averi. Io non mancherò di domandare altamente l'osservanza dello Statuto in questo come in ogni altro argomento. Voglio ad ogni costo che ci avviciniamo per quanto possibile alla proporzionalità; ripeterò sempre la stessa cosa in tutte le leggi che mi sembrano affette del vizio contrario.

Spero che arriveremo al giorno in cui potremo prescindere da questa legge, come da ogni altra ugualmente anormale. Adesso siamo nell'ipotesi, in cui sia necessaria questa legge. Ma in questa ipotesi, quando si tratta di cose anormali che forzatamente accettiamo, non veggo come sia opportuno di venir ad invocare la libertà dei comuni.

La libertà dei comuni sicuramente appartiene al sistema normale; ma nella necessità in cui siamo di allontanarci dai principii, io credo che possiamo allontanarci anche in questo punto da quell'ampia libertà che io vorrei riservata ai comuni. E poi molto singolare che venga ad invocarsi la libertà dei comuni a loro danno.

È evidente che i comuni se sono associati col Governo avranno questo vantaggio, che molti comuni non avranno più ad occuparsi di altra sovraimposta: potrà probabilmente bastare quella loro associazione, e quando poi non bastasse sarà tenue l'imposta che dovranno sopra altre materie stabilire. Se per contro rifiutate loro quella partecipazione, è stato detto e non lo ripeterò, e credo che tutti ne saranno convinti, che molti comuni saranno nella impossibilità di far fronte ai loro pesi.

Io credo dunque che sia indispensabile accettare l'emendamento Berti-Pichat; tutto al più si potrebbe attenuare la proporzione.

Io credo che è molto ragionevole quella indicata dall'onorevole Berti-Pichat; ma se il Governo volesse accettare questa proposta modificando la proporzione, si potrebbe transigere.

Diversamente, credo che la Camera debba accettare senz'altro l'emendamento.

Questo non toglie, come fu notato, che i comuni possano mettere altre imposte e sovraimposte; ma intanto tutti i comuni avranno in questa quota, che è assolutamente ragionevole, il mezzo di non rimanere d'un tratto privi dei mezzi necessari per far fronte a pesi inevitabili.

SELLA, relatore. Io trovo, che se mettiamo in questa legge che la tassa governativa sulle bevande e sulle carni sarà quale la stabilisce la tariffa, e poi diciamo che un quinto di questo prodotto andrà a pro del comune, egli è come se a proposito dell'imposta fondiaria dicessimo che è di 120 milioni, ma che venti milioni andranno a favore dei comuni; come, se quando votammo l'imposta sulla ricchezza mobile, avessimo detto che lo Stato mette una imposta di trenta milioni, ma quattro, o cinque, o sei di questi li darà ai comuni...

FINZI. Questa non è imposta di contingente.

SELLA, relatore. Ora noi non vogliamo qui fissare i bilanci comunali, nè dire che la sovrimposta comunale sarà di tanto sulla fondiaria, di tanto sulla ricchezza mobile, di tanto sul dazio-consumo. Noi lasciamo tutti i comuni liberi: essi che meglio di ogni altro, meglio del Governo, e mi permetterò di dire, meglio del Parlamento, conoscono i loro bisogni, e debbono quindi sovrimporre come e quanto credono.

Io non potrei pertanto accostarmi all'idea dell'onorevole Berti-Pichat, il cui emendamento in sostanza viene a dire che il Governo non incasserà che i quattro quinti della tassa proposta, o in altri termini che si diminuiscono di un quinto le tariffe proposte...

SUSANI. Domando la parola.

SELLA, relatore. Quali dovranno essere le tariffe discuteremo a tempo opportuno; ora non mi ci fermo sopra.

Vengo al concetto di dare un quinto del provento fissato a favore dei comuni.

Ora per alcuni comuni, come fu già osservato dall'onorevole Biancheri, questo non basta. Infatti, sia lecito citare l'esempio della città di Genova, dove l'attuale dazio sopra il vino è già sin d'ora, se non vado errato, di lire 7 50 l'ettolitro. Epperò, se togliete cinque lire a favore del Governo, voi vedete che vi ha ancora una sovrimposta di lire 2 50, che sarebbe in tutti i casi più del quinto delle cinque lire.

Conchiudo adunque che per alcuni comuni questo quinto non basta. Mi si osserverà che non si vuol negare la facoltà di sovrimporre oltre ad un quinto, ed allora io non so più che cosa significhi la fissazione di questo limite ad un quinto.

Per altra parte debbo notare che vi sono comuni che non hanno niente affatto, per gli affari loro, bisogno di questa sovrimposta sul consumo.

Vi sono, se non erro, alcuni comuni rurali, in cui un discreto incremento sulla fondiaria e alcuni redditi loro propri bastano alle spese senza che sia necessario di sovrimporre il consumo a loro profitto.

Ed io mi aspetto che coloro i quali si oppongono a questo disegno di legge, perchè gravita tanto sul povero, quanto sul ricco, non accettino un emendamento di questo genere che viene ad imporre una sovratassa determinata sopra questa specie d'imposta, mentre forse vi si può supplire con altre risorse.

In conclusione io trovo che l'emendamento Berti-

Pichat non regge, nè se lo si consideri rispetto ai comuni per i quali il proposto quinto non basta, nè se lo si consideri rispetto a quei comuni pei quali codesto quinto non è necessario.

Pare a me che l'articolo 10, il quale dà facoltà ai Consigli comunali di sovraimporre i consumi colpiti da questa legge, nella misura che essi giudicheranno conveniente, soddisfa perfettamente a tutte quante le esigenze, e che sarebbe andare in una via, a mio giudizio, pericolosa il fissare sin d'ora nelle strette condizioni in cui sono tanti comuni del regno, quale debba essere la compartecipazione che essi debbono avere nella tassa governativa.

Per queste ragioni unendomi al collega Pasini della Commissione, non posso a nome della medesima accettare l'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat.

PRESIDENTE. Ritenga la Camera che vi è l'emendamento Berti-Pichat e poi il sotto-emendamento Finzi che si sarebbe rimandato all'articolo 10.

MINGHETTI, ministro delle finanze. (Interrompendo) Io accetto la riserva dell'onorevole Finzi, non perchè intenda ammettere il suo articolo, ma perchè realmente mi sembra una questione che può meritare una speciale considerazione.

SELLA, relatore. Io non ho parlato del sotto-emendamento Finzi, perchè mi pareva la questione rimandata allo articolo 10.

PRESIDENTE. Il sotto-emendamento Finzi è rimandato all'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat.

(Non è approvato).

L'onorevole deputato Ferraris ha presentato un emendamento all'articolo 1. Ne do lettura:

« Le tasse o dazi di consumo per quei comuni nei quali sono o saranno stabiliti a pro dell'erario comunale, saranno versati a pro dello Stato per la ... parte sino a che le relative tariffe non eccedono i limiti segnati nelle tabelle unite alla presente legge.

« Nei comuni, nei quali non fossero stabiliti, o non venissero a stabilirsi, è imposta una tassa o dazio sul consumo a pro dello Stato per quelle derrate o merci che saranno determinate per decreto reale, fra quelle comprese nelle tabelle predette sino al limite della quota avanti accennata. »

L'onorevole deputato Ferraris ha la parola per sviluppargli il suo emendamento.

FERRARIS. Signori, egli è unicamente sul terreno dei fatti e delle cifre che io richiamo in quest'oggi l'attenzione della Camera.

Allorquando ieri accennava all'ipotesi di un comune e non lo nominava, ciò non faceva io già perchè temessi che il farne espresso cenno in questo recinto potesse riuscire in disfavore di me, o del comune stesso cui io accennava, dappoichè questo era la città di Torino, della quale ho l'onore di essere in quest'aula rappresentante, senza che però nè per mandato dei miei elettori, nè per mia intrinseca convinzione, io

volessi mai che gl'interessi del municipio non solo dovessero prevalere a quelli dello Stato e della nazione, ma che pure servissero anche di norma indiretta ai criteri che noi dobbiamo formarci, e che come rappresentanti della nazione dobbiamo coscienziosamente proporre nelle deliberazioni delle leggi.

Tuttavia, giacchè l'onorevole relatore della Commissione credette di alzare quel velo anonimo sotto cui io volevo si celasse l'ipotesi, voi mi permetterete che colle cifre che riguardano il dazio-consumo di Torino io mi faccia non già il patrocinatore degl'interessi di questo municipio, ma solo vi ponga innanzi come uno specchio dei risultati pratici della legge che stiamo discutendo.

Due sono le categorie delle derrate, le quali unicamente sarebbero suscettibili di venire tassate: l'una in favore dello Stato in modo prelativo ed eziandio esclusivo, e l'altra in favore dei comuni, e per mezzo di facoltà loro concessuta; ma la prima categoria comprende tutte quelle derrate che sono di maggior prodotto, e sulle quali i comuni possono fare maggiore assegnamento.

Io vi debbo provare adunque in fatto che queste derrate sono quelle che danno i maggiori proventi; vi debbo provare anche che, secondo il progetto di legge, sarebbero di esclusiva competenza, ossia prerogativa dello Stato.

Io vi accennava ieri le cifre di lire 2,114,730 27, e mi sentiva apporre accusa gravissima, che non l'integralità delle cifre io ponessi avanti gli occhi della Camera, quasi che potesse il suo giudizio venir per tal modo fuorviato da dati in modo assoluto erronei.

Io non ritorno sul fatto perciocchè non si tratta nè dell'oratore, nè del municipio a cui l'oratore accennava, sibbene ed unicamente della legge, di quella legge che dovrebbe essere l'unico pensiero del relatore della Commissione allorquando prende la parola. Ora come stiano i fatti, io ve lo dirò e rettifierò le cifre, ma non le rettifierò sminuendole, sibbene aumentandole.

Il prodotto lordo del dazio di Torino nello scorso anno è di 3,463,937 lire. Sapete voi qual'è la quantità che si percepisce sopra questa somma pei generi che mercè questa legge sarebbero di privativa del Governo? Ella è nientemeno che di 2,388,030 27, cioè 2,114,730 27 (la cifra che vi indicava ieri) si percepirebbe sulla quantità di derrate introdotte in Torino conforme alle tariffe che si propongono nel progetto di legge (perchè le tariffe attuali del Municipio di Torino sono in alcune parti eccedenti quelle che si proporrebbero nelle tabelle), e 273,800 68 si percepiscono bensì dal comune attualmente, ma sopra le derrate esclusivamente governative. Rettifico quindi la somma che ieri accennava, di lire 2,114,730 27, perciocchè la porto a 2,388,030 95. Tutte le altre derrate non danno che il prodotto di lire 1,075,906 05, secondo lo stato autentico che mi sono procurato.

Verrò poi agli appunti che si vorrebbero fare in ordine alle riduzioni.

Ora vi debbo provare che questo è di un privilegio esclusivo.

Io leggo infatti all'articolo 10 (quello a cui testè accennava l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, senza che però vi si facesse campeggiare ciò che effettivamente è necessario di richiamare all'attenzione della Camera), essere vero che possono i comuni fare un aumento o una sopratassa sopra i generi governativi, ma dopo autorizzazione speciale del Governo. E per qual motivo il Governo propose e la Commissione assentiva a questa dichiarazione? Perchè il Governo considererà se quella tale derrata sia suscettibile di ricevere un aumento di tassa, senza recar nocimento all'entrata che vorrebbe assicurata in via di prelazione al Governo.

Così quando il ministro delle finanze vedrà che in un determinato municipio, accrescendo la tassa di lire 5 per ciascun ettolitro di vino si corre il pericolo di diminuirne l'introduzione, proibirà al comune di imporre questa sopratassa, e dovrà il comune ricorrere a quegli altri spedienti che con ogni sforzo d'immaginazione dovrà ingegnarsi di trovare.

Nè dicasi che il ministro delle finanze avrà ad usare quegli stessi criteri che ha il comune, imperocchè, senza entrare in altre argomentazioni, se ciò fosse vero, il Governo non avrebbe stabilito e la Commissione non avrebbe assentito che non altrimenti si potesse dal comune imporre questa sopratassa, salvo quando vi fosse la speciale autorizzazione del Governo.

Signori, noi tutti abbiamo amministrato e sappiamo come si amministrano i comuni. Noi ben vediamo quale sia la differenza tra il comune il quale esercita un proprio diritto, del quale poi eziandio farà esperimento avanti i tribunali, e il comune il quale deve, o per mezzo de' suoi amministrati, o per mezzo di chi se ne faccia il protettore, salire le scale ministeriali onde strappare alle sue deliberazioni quell'assenso che il Ministero certamente negherà, e gli negherà per qual ragione? Perchè, l'ho già detto e lo ripeto, il ministro delle finanze ha il diritto e l'obbligo di tutelare e stipulare nell'interesse dell'erario, e sarebbe pure strano che un municipio potesse rimproverare un ministro di finanze perchè non gli dia una facoltà la quale andrebbe a detrimento delle finanze medesime.

Per la qual cosa io ritengo, o signori, che voi considererete come dimostrato che le derrate d'esclusiva competenza governativa sono pur quelle che possono dare un prodotto, il quale compensi i gravissimi pesi che sostiene il comune.

Dovrei io ancora farvi una digressione, che riguarda specialmente il municipio di Torino, non lo farei se si trattasse solo dell'interesse del municipio di Torino, perchè, e questo municipio e quanti ebbero l'onore di rappresentarlo, non hanno mai inteso di porre innanzi nè le loro speciali ragioni, nè le loro pretese, ma si rimisero sempre a quelle disposizioni generali che

colpiscono il primo, come l'ultimo comune dello Stato.

Si è detto: non sono 2,114,730 il prodotto che verrebbe sottratto dall'erario comunale torinese, sono solo lire 600,000; vediamo quale sia il modo di ragionamento. Pongo, nuovamente lo ripeto, in disparte la veridicità maggiore o minore di chi affermava le cifre, ora non si tratta di discutere le persone, sibbene le cose. Ebbene, si tratta, non già di 2,114,730, ma di 2,388,030; si volle dedurre il canone gabellario di 1,150,000.

Aprite gli annuali del Parlamento subalpino, e troverete come in questo canone imposto alla città si sia fatta un'evidente duplicazione di 585,000 lire, riguardanti il dazio delle carni: questa non è un'ingiustizia, ma fu una di quelle disposizioni, alle quali il municipio di Torino, per quell'istinto di cui io vi faceva testè menzione, si adattò, senza neppure muoverne cenno, per mezzo dei suoi amministratori che sedevano nell'aula del Parlamento medesimo. Checchè ne sia, da ciò non si può dedurre l'intera somma di lire 1,150,000 per questa ragione semplicissima, che la parte, la quale si riferisce al canone gabellario propriamente detto, è un nuovo diritto che si percepisce sopra la vendita al minuto. Questa si potrà bensì percepire di nuovo dai consumatori di Torino per mezzo degli esercenti, ma infine è un vero ed assoluto tributo che il municipio finora esigeva per lo Stato e che dovrebbe ora esigere per sè medesimo.

E se il municipio di Torino invece di colpire i venditori al minuto determinasse di colpire qualsiasi altra industria, qualsiasi altra proprietà, forsechè saremmo in diritto di dire che il municipio si trova d'altrettanto sgravato perchè andrà ricercando il prodotto di quella somma in un altro ramo d'entrata? No. Dunque questa somma non si dovrà dedurre. Ma non si dovrà neppure dedurre, non solo in via di realtà e di giustizia, eziandio in via di questi riguardi che pur sempre debbonsi avere a tutti i comuni dello Stato.

Il municipio di Torino percepisce una tassa che ha qualche cosa di odioso. Finora l'ha percepita a nome del Governo, egli poteva coprirsi se vi era qualche cosa di gravoso dicendo che insomma egli non faceva altro che adempiere al voto ed al prescritto della legge; invece ora si rivolgeranno contro l'amministrazione municipale tutti quegli odii, tutte quelle irritazioni che esistevano e persistono tuttavia quanto al canone gabellario.

Se dunque da 2,388,030 lire noi non possiamo togliere la somma che si riferisce al canone gabellario, qual'è la somma che ancora rimarrebbe? Rimarrebbe quella che si riferisce alle spese di percezione, ed al certo non era nè all'onorevole relatore della Commissione, nè tanto meno alla specchiata dottrina ed ocularità di questa Camera che io ne potevo imporre, giacchè si sa da ognuno che non può perceiversi un prodotto di dazio e consumo senza sopportare la relativa

spesa; ed io vi parlava di prodotto lordo e non di prodotto netto.

Adunque se dai due milioni e 388,030 lire voi fate eziandio la deduzione delle spese verremo precisamente, anche in linea proporzionale, all'incirca alla somma di due milioni.

Ritorno al mio argomento da cui doveti dilungarmi. Credo però che non sia senza frutto, imperocchè si trattava di stabilire, per modo di esempio, e non con calcoli ipotetici, come effettivamente il progetto di legge quale è concepito verrebbe a togliere a moltissimi municipi (e ve ne ho presentato uno per esempio) i mezzi principali per far fronte alle proprie spese.

Un altro fatto io vi accennava, ed erano i pesi pubblici a cui i municipi debbono per prescritto della legge far fronte. E piaceva alla Commissione di pigliare così al volo qualche parola sfuggita all'improvvisazione per farne clocausto alla discussione della Camera. Intanto, non tenendo il minimo conto di quelle ragioni che bene o male si esponevano, si esordiva col dire che nulla si fosse detto che venisse a colpire il concetto della legge medesima; sebbene si fossero dette molte cose che stanno ancora aspettando una risposta dalla dottrina e dalla sagacia dell'onorevole relatore.

Ma quale è l'inconveniente a cui sostanzialmente si deve porre riparo? Egli è puramente e semplicemente codesto: noi abbiamo due categorie, l'una fruttuosa, l'altra infruttifera; dove sta l'ingiustizia? sta precisamente nel volerne una infeudata al Governo — nè si prenda questa parola per farne di nuovo soggetto di recriminazione — infeudata al Governo, semplicemente perchè è quella che getta migliori prodotti.

Ma dov'è, dove starebbe effettivamente la giustizia, quella di cui tante volte si è ragionato in questa discussione? Egli è nello scopo di associare il Governo nel bene e nel male che potrà venire da questa tassa che io vi ho proposto il mio emendamento.

Io non so, signori, se voi lo approverete; credo anzi che lo respingerete per timore di recare una perturbazione nel piano che si è fatto il Ministero, ed a cui la Commissione ha con tanta premura aderito. Egli è però certo che l'unico mezzo con cui si potrebbero non dico ovviare, ma diminuire gl'inconvenienti gravissimi che verranno da questa legge, è di associare il Governo medesimo a tutto ciò che ci sarà di bene che se ne potrà trarre, tenendo per base la giustizia e la proporzionalità.

Una parola sola, ed ho finito, per ispiegare le due parti di cui si compone l'emendamento.

Nella prima parte è detto che nei comuni i quali hanno stabilito o saranno per istabilire dei dazi di consumo il Governo possa percepire una quota-parte dei medesimi, con che però non eccedasi mai la misura delle tariffe delle tabelle che sono annesse alla legge, vale a dire che dal *maximum* stabilito dalla tariffa il Governo percepirebbe sempre, p. e., la metà, lasciando al comune di sovrapporre a suo talento e senza spe-

ciali autorizzazione; tutto il più sarebbe a suo carico od a suo speciale beneficio.

Tuttavia bisogna prevedere i casi, e sono i maggiori, dei comuni i quali non hanno stabilito tasse; per questi bisogna assicurare al Governo la percezione in quella medesima misura che si sarebbe stabilita nel primo caso, in concorso cogli altri comuni.

Volete voi, parlo al Governo, volete voi imporre una tassa in via di consumo? Sia pure. Permettete che vi si associno i comuni? Sia pure. Adottiamo il principio, ma non facciamo una distribuzione così ingiusta e, starei per dire, ove parlassimo latino, così *iniqua*, vale a dire non equa, prendendo per lo Stato, tutto ciò che assicura un prodotto, e lasciando ai municipi tutto ciò che sarebbe d'un prodotto incerto.

Egli è vero che il Governo insiste appunto su quest'argomento, dicendo che egli propone non una legge di beneficenza pei comuni, ma una legge di tassa, e che le leggi di tassa debbono essere ordinate in modo da dare dei prodotti in favore dell'erario; è pur anche vero d'altra parte che non si dee fare questa ripartizione in modo arbitrario, in modo assoluto, ma serbate le regole dell'equità in guisa da non fare che questa ripartizione sia un'ingiustizia.

Conchiudo dicendo che, se badassi alle mie convinzioni, io non dubiterei che voi sareste, non dico per adottare la formola che ho così all'improvviso, si può dire combinata, ma per adottare il principio a cui questa formola, sebbene imperfetta, si informa; se io badassi, dico, alle mie convinzioni, credo che voi la dovrete approvare; se bado alle difficoltà da cui viene circondato e combattuto qualsiasi emendamento che si discosti dal principio di una legge che tutti siamo ansiosi di votare (ed io per il primo ove sia ridotta nei limiti della giustizia), io non posso nutrire grande speranza sopra di essa. Ma io avrò adempito all'obbligo mio; ed io non dubito che voi medesimi, entrando nella vostra coscienza, sarete per pensare con quella giustizia che è pur debito di ognuno, le ragioni che possono valere, non solo in favore dei municipi, ma del benessere generale della nazione che in gran parte si compone della vita attiva e benefica dei municipi medesimi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sella.

SELLA, relatore. Innanzi tutto intendo di dare uno schiarimento, che credo sarà l'ultimo, sopra le cifre che vennero accennate in questa discussione relativamente all'effetto di questa legge sopra uno dei comuni dello Stato.

Io convergo pienamente coll'onorevole preopinante che, se si fa domanda quale sia l'entrata attualmente riscossa da questo comune sopra i generi colpiti dalla legge che vi è proposta a favore del Governo, la risposta sia quale egli la diede, cioè che il provento al presente percepito da quel municipio per i generi compresi in questa tariffa è di 2,388,000 e tante lire.

Ma, se si pone la quistione in questi altri termini, cioè quale sia il divario effettivamente prodotto nella

situazione finanziaria di questo comune dalla nuova legge, vale a dire quale sia il nuovo passivo dalla proposta legge ad esso cagionato, e quale la nuova maggior somma da richiedersi ai contribuenti con nuovi balzelli, allora io persisto nella cifra che ieri indicava.

Infatti, se per una parte cessa a questo comune l'entrata di cui parlava il preopinante, cessa pure per l'altra l'obbligo di corrispondere al Governo il canone gabellario che è di lire 1,150,000 circa, come ancora vien meno al comune l'onere di una parte notevole della spesa di riscossione.

E finalmente noterò che la porzione di entrata brutta delle indispensabili deduzioni di cui sopra, la quale verrebbe meno al comune in discorso, è di 2 milioni 114 mila lire, come ieri diceva lo stesso oratore, e non di lire 2,388,000, come disse oggi.

Infatti non regge l'obiezione che la legge stabilisce un'assoluta privativa a favore del Governo sopra le bevande e le carni.

Noterò poi ancora che non credo che sia esatta allorchando si parlava di cifre brutte, quella che era citata dallo stesso oratore nella discussione di ieri in lire 2,114,000 circa, imperocchè non penso che stia la obiezione fatta alla legge, cioè che stabilisce un'assoluta privativa a favore del Governo sopra le bevande e le carni.

Lasciando anzi interamente in disparte il comune in discorso, sul quale io non reputo che sia più il caso di ritornare in questa discussione, io mi fermerò un momento a purgare, direi, la legge dalla taccia che le fu mossa, di stabilire un'assoluta privativa a favore del Governo sopra questi generi, e poi verrò all'emendamento che è stato proposto.

L'articolo 10 dispone che il Governo abbia a determinare, mediante decreto reale, il *maximum* della tariffa di consumo che si potrà dai comuni stabilire sopra altri generi non tassati dalla legge attuale; esso prescrive ancora che occorre l'autorizzazione del Governo in tutti i comuni per porre una sovratassa sopra le bevande e le carni che sono con questa legge colpite a favore del Governo.

Ora volete che io vi dica, o signori, lo spirito col quale la Giunta ha approvato questo concetto, che ha trovato nel disegno di legge del Ministero?

La Commissione fu mossa dal desiderio di guarentire coloro che non hanno grande agiatezza da questo fatto che potrebbe talvolta avvenire, cioè che si caricassero meno egualmente altri rami di entrata: per esempio che si ponessero insufficienti sovratasse alla fondiaria ed ai redditi della ricchezza mobile per gravare quasi esclusivamente il dazio-consumo.

Nè questa paura, o signori, è soltanto una chimera.

Io ho, tra le petizioni che sono state presentate alla Camera, dovuto leggere un bilancio d'un comune di cui non occorre dire il nome, il quale è sovra questo proposito abbastanza eloquente. Centesimi addizionali alla fondiaria 900 lire, notate bene, proventi giurisdizionali dei pesi e misure 433 lire, e privativa della ren-

dita della neve 1719 lire. Dazio sulle carni 21,249 lire. Dazio sul macinato e paste lavorate 52,307 lire. Totale 76,509 lire, di cui soltanto lire 900, cioè l'uno e tre quarti per cento, a carico dell'imposta fondiaria.

Ora è parso alla Giunta che senza voler vincolare i comuni (fu anzi sempre nell'intendimento della Commissione che ai medesimi si dovessero sempre dare amplissime libertà) nelle varie leggi d'imposta convenisse stabilire certi limiti o almeno dare facoltà al Governo (perchè la cosa non è oggi abbastanza studiata in tutto il regno da provvedere per legge), del fissare certi limiti entro cui dovessero essere tenute le imposte a garanzia di tutti gli ordini dei cittadini. Le maggioranze, o signori, non debbono mai poter tiranneggiare le minoranze.

Ora può avvenire che un Consiglio comunale composto esclusivamente di persone agiate stimi miglior partito non imporre centesimi addizionali sulla fondiaria, o sui redditi della ricchezza mobile, ma che invece creda più opportuno di caricare tutto il bilancio comunale a peso di tutti gli abitanti in ragione del loro numero, sovrainponendo esclusivamente i dazi di consumo. Può succedere per contro che i proprietari di terreni siano poco o punto rappresentati nel Consiglio comunale, e che questo giudichi più opportuno di trarre quasi per intero i redditi del comune mediante sovrimposta sulla fondiaria. Può accadere finalmente che i possessori di rendite non fondiarie non siano quasi rappresentati in Consiglio, e si getti la massima parte dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Parve alla Commissione che si potesse adottare il partito di mettere nelle varie leggi d'imposta dei temperamenti per cui certi limiti ragionevoli non si potessero in nessun caso eccedere.

Ma, lasciando anche stare la questione dei limiti da fissarsi nell'imposta fondiaria e nella mobiliare, perchè le conseguenze, almeno agli occhi dei componenti quelle Commissioni, erano in queste meno a temersi in ciò che riguarda i dazi di consumo, la Giunta ha creduto importantissimo il tutelare il popolo minuto, il quale per avventura può essere meno rappresentato nei Consigli comunali.

Questa è l'idea che ha dettato la disposizione dell'articolo 10, che non ottenne l'approvazione dell'onorevole preopinante; la Commissione può avere sbagliato nel formularla, ma il concetto che la condusse ad approvare la proposta ministeriale è stato quello di guarentire il popolo minuto dal pericolo di essere troppo gravato col mezzo del dazio di consumo.

Ma egli è palese, venendo ora all'argomento specialmente indicato dal preopinante, che da ciò non si può inferire che, per essersi nella legge parlato di un'autorizzazione occorrente ai comuni per porre una sovratassa sui generi colpiti dalla legge attuale, si voglia farne oggetto di privativa del Governo.

Siccome questi generi son già, non dico gravemente, ma in una certa misura colpiti a pro dello Stato, è sembrato commendevole alla Commissione che, avanti

che i comuni venissero sopra questi generi a stabilire nuovi balzelli, dovessero almeno dimostrare, non dico al Ministero, ma ai prefetti, che sono gli amministratori naturali e più competenti dei municipi, se era ammissibile che fossero sopraccaricati con una nuova imposta addizionale quei generi di consumo così generali, che già erano colpiti a vantaggio dello Stato.

Ecco puramente e semplicemente il concetto della Commissione nel proporvi questo articolo 10.

Difesa così, io credo per intero, la legge dalle censure che le vennero fatte, io verrò ora a parlare dell'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris.

Io trovo che questa proposta si riduce in sostanza a dire: i comuni per cui è stabilito un dazio di consumo dovranno darne una parte aliquota, che è lasciata indeterminata, non so se del terzo o della metà, al Governo; e invece per i comuni i quali non avessero stabilito un dazio di consumo a loro favore, si dovessero imporre certe tasse a pro del Governo per le derrate che sono indicate nella tariffa.

Ora voi vedete, o signori, che l'emendamento testè accennato è una riproduzione che io mi permetterei credere meno felice di quello messo innanzi dal deputato Minervini.

Diffatti che cosa vi proponeva l'onorevole Minervini? Egli diceva: si prendono i redditi, ma complessivi del comune, provengano essi da centesimi addizionali, dalla fondiaria, da redditi propri o demaniali di stabili, o da tasse di consumo, insomma qualunque ne sia la provenienza loro, tutti quanti questi redditi dei comuni, per un quinto assegnateli a favore dello Stato; e siccome i redditi dei comuni si valutano circa 150 milioni, se ne prendete un quinto avrete 30 milioni a favore dello Stato senza spesa di riscossione, ed ecco raggiunto il vostro scopo senza bisogno di prendervi la briga di inventare adesso queste tasse.

Ecco quale era l'emendamento dell'onorevole Minervini che io trovo più logico della proposta che ora discutiamo, imperocchè esso si prefigge soltanto di prendere una parte aliquota dei redditi dei comuni che provenissero dai dazi di consumo.

Ora, se si può sino ad un certo punto ammettere coll'onorevole Minervini che i bisogni dei comuni sono proporzionati alla loro popolazione, alla loro agiatezza, alla loro ricchezza, egli è evidente però che chi guardi un tantino i bilanci comunali scorderà che il modo di ricavare i redditi dei comuni varia assai: ve ne sono alcuni i quali fortunatamente hanno tale dotazione di beni stabili, che quasi non hanno bisogno di sovrimposta fondiaria, e simili; ve ne sono altri i quali hanno piccole imposte di consumo, ed alcuni che non ne hanno punto; e quindi non saprei come secondo giustizia ed i principii dello Statuto si potesse giustificare una proposta di simile natura, la quale si riduce a stabilire che dai proventi dei comuni i quali hanno origine da dazi di consumo se ne tolga una parte a favore dello Stato.

Quindi ho fiducia che la Camera, la quale non ha non che approvato, ma neppure, mi duole il dirlo, appoggiato l'emendamento dell'onorevole Minervini...

MINERVINI. Ringrazio l'onorevole Sella, ma ieri, ad ora avanzata, e me assente, questa mia proposta venne, dirò, come assorbita.

SELLA, relatore... non vorrà accogliere l'emendamento dell'onorevole Ferraris, che io trovo molto meno logico; e ciò affermando, io esprimo non solo la mia opinione, ma quella di tutti i miei colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole deputato Ferraris è appoggiato.

(È appoggiato).

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dirò due parole sole per indicare le ragioni, le quali mi inducono a respingere questo emendamento.

La prima si è che non lo capisco interamente.

Per quanto io mi pensi, non posso farmi un'idea ben chiara dell'applicazione pratica di questo emendamento; una cosa sola io discerno, ed è che non si farebbe l'unificazione dei sistemi di dazio-consumo, che vi sarebbero due sistemi adoperati in Italia; uno per quei comuni nei quali esiste già dazio-consumo; l'altro in quelli nei quali non sia stabilito, o non sia da stabilirvi il dazio consumo.

Io confesso la verità, non posso acconciarmi per nessun modo ad accettare un emendamento, il quale conduce ad un punto opposto a quello al quale vogliamo giungere, giacchè uno degli scopi della legge presente, sta in ciò di togliere la disuguaglianza, la diversità di trattamento che oggi esiste in Italia.

Ora l'emendamento dell'onorevole preopinante non riuscirebbe che a mantenere le diversità di trattamento dei diversi comuni del regno.

Per queste ragioni, e per le altre che ha testè indicate l'onorevole Sella, io lo respingo.

FERRARIS. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola, ma l'avverto a volersi tenere unicamente allo schiarimento.

FERRARIS. Io mi limiterò ad un breve schiarimento.

Ho veduto riunirsi il relatore della Commissione ed il ministro delle finanze nel dire che l'emendamento proposto dall'onorevole Minervini era più felice e migliore di quello che ho proposto io.

Tra l'onorevole Minervini e me non vi può essere gara che pel migliore; e quando la Camera riputasse che effettivamente sia migliore quello del deputato Minervini, a quello si dovrebbe dare la preferenza; ma al certo quello non sarebbe un argomento per respingere un concetto...

PRESIDENTE. La prego di attenersi allo schiarimento.

FERRARIS... unicamente perchè è presentato sotto una formola che si ravviserebbe meno felice di un'altra.

Del resto io non voglio aggiungere maggiori spiegazioni sulla parte di merito. Voglio solo, e in questo mi reputo al disotto dell'ufficio a cui vengo chiamato, di spiegare, cioè, quello che a me sembra semplicissimo.

Le tariffe che si trovano nelle tabelle unite alla legge sono le medesime per tutti i comuni del regno italiano. Dunque non vi è dualità di tariffa. Bisogna però prevedere il caso di quei comuni che vogliono stabilire dazi per se medesimi, e credono di averne bisogno, e per questi decretare che il Governo possa percepire una parte aliquota sopra questi medesimi dazi sino alla parte aliquota medesima delle tabelle; supponiamo, per cagion d'esempio, sino alla metà.

Nei comuni in cui sono stabiliti o si stabiliranno dazi, il Governo divide la metà fino alla concorrente delle tariffe portate dalla tabella. Ma per quei comuni i quali non vogliono, non credono di stabilire dazi, io non intendo lasciare il Governo senza il beneficio di quest'imposta; per quei comuni percepirei quella stessa tassa sino alla concorrente della stessa metà.

Vi è dunque perfetta uguaglianza di tariffa.

Il Governo percepirà nei comuni che hanno dazi stabiliti per conto loro proprio, la metà di quello che percepisce il comune, sino e nei limiti delle tariffe; per gli altri comuni percepirà questa medesima metà, giacchè il comune non vuol percepirne alcuna per parte sua.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento del deputato Ferraris.

(Non è approvato).

Ha la parola il deputato De Cesare, che parla sull'articolo della Commissione.

DE CESARE. Non son io che mi opporrò alle leggi d'imposta. Anzi, siccome l'onorevole Michellini si gloriava di non aver votata nessuna legge a favore del Napolitano, io per lo contrario superbisco di aver votate tutte le leggi d'imposta.

Ma nell'approvare il concetto di una legge d'imposta bisogna guardare all'economia di essa, al metodo, all'interesse della legge stessa, se può o no favorire la finanza, se è nei limiti dell'eguaglianza e della giustizia, se questa legge possa e debba essere applicata con facilità.

Io penso, signori, guardando all'origine di quest'imposta, che i dazi di consumo sono essenzialmente comunali. Fu questa la loro origine, furono i comuni che li inventarono ed applicarono per la prima volta, e in processo di tempo costituirono quasi il loro patrimonio esclusivo d'entrate. Però gli avanzamenti fatti nella scienza della finanza e nelle sue applicazioni hanno ammesso che sovente uno Stato possa anche far uso dei dazi di consumo, i quali in questo caso vengono imposti come succursali alla legge prediale, quando cioè le imposte prediali offrono delle ineguaglianze invincibili e patenti.

Volendo ora il Governo fare una legge di dazio-consumo, è mestieri che parta dai principii cardinali di

ogni legge d'imposta, e quali sono codesti principii regolatori nei dazi di consumo?

Siccome imposizioni indirette debbono gravitare non sulla quantità, ma sul prezzo dei generi di consumo.

Non debbono offendere la ricchezza capitale, ma presuntivamente o indirettamente colpire la rendita netta anche in modo approssimativo.

Non debbono far segno della tassa le spese necessarie al mantenimento della vita.

Non debbono colpire infine la soddisfazione dei bisogni necessari e indispensabili alla vita secondo la rispettiva condizione. Così e non altrimenti si raggiunge l'eguaglianza che è la base fondamentale delle leggi d'imposta.

Da questi canoni una legge di tassa è impossibile che possa scostarsi, e molto meno una legge di dazio sui comuni che colpisce tutte le classi dei consumatori.

Ora guardiamo un po' se questi principii di eguaglianza sono osservati nella presente legge.

E poichè, signori, ieri ed oggi avete inteso lungamente e con somma benevolenza parlare del comune di Torino, permettete a me che v'intrattenga un tantino non degl'interessi di un solo comune per grande e cospicuo che sia, ma de' gravissimi interessi di dieci milioni d'Italiani, quanti sono gli abitatori del Napolitano e della Sicilia.

I vini della migliore qualità in Piemonte e Lombardia si vendono 25 soldi la bottiglia o il litro, quelli d'infima qualità non meno di 12 soldi la bottiglia. Un dazio adunque di 5 centesimi il litro e 10 per ogni bottiglia è un dazio minimo, poichè risponde alla venticinquesima parte del prezzo.

Nelle provincie meridionali invece i vini della miglior qualità, destinati alla general consumazione, non si vendono più di 30 centesimi il litro, e quelli d'infima qualità 15 centesimi. Ora, in che guisa si potrà imporre un dazio di 10 centesimi sopra un oggetto di consumo, il cui valore di cambio non oltrepassa il *maximum* di 30 centesimi e il *minimum* di 15?

Un bue o manzo destinato al macello, in Piemonte, in Lombardia e nell'Emilia vale da 200 a 300 lire; quindi il dazio di 30, 24, 21 lire nei comuni urbani e 18 nei rurali risponde in *maximum* al 10 per 100, e nel *minimum* al 6.

Una vacca o un toro vale da 150 a 200 lire; quindi la tassa di 20, 16, 14 e 13 lire risponde nel *maximum* al 10 per cento, e nel *minimum* al 6 per cento.

Un vitello sopra l'anno vale da 100 a 200 lire; quindi la tassa di 14, 12, 10 ed 8 lire risponde nel *maximum* a 10 per cento, e nel *minimum* al 4.

Un vitello sotto l'anno vale da 70 a 90 lire; quindi la tassa di 9, 8, 7 e 6 lire risponde nel *maximum* al 10 per cento, e nel *minimum* al 6.

Un maiale nelle provincie piemontesi e lombarde vale da 80 a 100 lire; quindi la tassa di 10 lire nel *maximum* e nel *minimum* risponde al 10 per cento.

Nelle provincie siciliane e napoletane i buoi che si

2ª TORNATA DEL 27 LUGLIO

destinano al macello sono quelli che dopo 6, 7 ed 8 anni di lavori agrari non sono più atti alla fatica.

Un bue o manzo non vale che da 100 a 120 lire...

PRESIDENTE. Permetta. Parmi che l'onorevole De Cesare parli sulla tariffa; io l'ho interrogato se parlava sull'articolo primo, e mi rispose affermativamente.

DE CESARE. Scusi, signor presidente. Io ho bisogno di stabilire dei principii onde venire alla conseguenza, se la tassa deve rimanere in quel modo che è stabilito dal progetto di legge, ovvero secondo quello che io proporrò alla Camera. Ho bisogno dunque di sviluppare tutta la materia che si racchiude nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque continui.

DE CESARE. Un bue o manzo non vale che da 100 a 120 lire; quindi la tassa sarebbe nel *maximum* del 30 per cento, e nel *minimum* del 18, mentre nelle altre provincie è del 10 e del 6. E lo stesso calcolo vale per le vacche, pei tori e pei vitelli.

Le ineguaglianze e sproporzioni crescono poi in modo enorme per i maiali.

Un maiale di due anni nelle fiere speciali di Potenza, di Montemilone e di Salerno che sono i principali mercati dell'industria porcina, non si vende più di 50 lire; quindi la tassa nel *maximum* sarebbe del 20 per cento e nel *minimum* del 14; mentre in Piemonte ed in Lombardia risponde al 10 per cento.

Le provincie antiche, la Lombardia e l'Emilia non consumano generalmente che carne vaccina. Nelle provincie meridionali invece il consumo cade per regola sulle carni porcine, pecorine, caprine, sugli agnelli, sui capretti, e per eccezione sulle vacche. La carne di pecora non costa più di otto soldi il chilogramma, e sopra otto soldi noi ne impiegheremo due di tassa, il quarto del valore?

Qual legislatore piglia il quarto della proprietà del cittadino per dazio?

Signori, questo è dazio enorme per le provincie siciliane e napoletane in comparazione delle altre provincie d'Italia, e mi pare che la Camera non possa assolutamente ammetterlo.

Noi napoletani e siciliani riconosciamo la necessità di votare le imposte, perchè i vantaggi che scaturiranno dai sacrifici che facciamo e vogliamo fare si volgeranno in beneficio delle provincie meridionali.

Quindi in quella guisa che io ho votato le ferrovie napoletane, i porti e i fari; in quella guisa che ho votato le strade nazionali della Sicilia; in quella guisa che ho votato il porto di Brindisi; in quella guisa che voterò le ferrovie calabro-sicule e tutti gli altri progetti di legge che varranno a sviluppare la ricchezza nell'Isola di Cerere e nelle provincie napoletane, mi credo in debito di votare anche le imposte; ma le tasse bisogna che siano proporzionali, che non offendano nè la giustizia, nè l'eguaglianza, che non capovolgano i grandi principii che servono di base a tutte le leggi d'imposta. Invece, la legge che ci è proposta, o signori, non tien conto di tutti cotesti elementi

primordiali della ragion delle tasse; ed oltre ad essere una legge ibrida, non sapendosi se è di bevande o di esclusivo dazio di consumo, presenta eziandio le più grandi disuguaglianze che non possono assolutamente ammettersi senza fare ingiuria all'elemento della giustizia in materia di contribuzioni.

Queste enormezze, si dice, non sono vere, perchè se un oggetto vale 10 a Napoli e 30 a Torino, quando la tassa è eguale non si offende nessuno. Il consumatore napoletano pagherà 10 per prezzo della carne, più 2 di dazio; il consumatore piemontese pagherà 30 come prezzo, più 2 come dazio. Dov'è la disuguaglianza?

Questo, o signori, è per lo meno un discorso di una semplicità patriarcale. Esso non guarda alla ragione e differenza dei salari, alla quantità del lavoro, alla potenza del consumatore; non vede che 10 a Napoli e 30 a Torino è un dazio eguale per tutti. Ma perchè 10 a Napoli? Perchè 30 a Torino? Si svolga invece la profonda ragione di queste due cifre e si troverà l'errore del ragionamento. Quando la qualità e quantità dei lavori e del prezzo dei salari è diversa; quando le condizioni della ricchezza sono opposte, non è possibile di colpire i contribuenti con tasse che non tengono conto di tutte coteste differenze.

Io credo adunque che senza offendere la legge, anzi volendo facilitare il compito al Governo ed alla Commissione, si debba mettere a base della stessa legge un principio diverso.

Io intendo che questa tassa sia *ad valorem* e che colpisca secondo le regole della scienza e dell'arte finanziaria.

Poichè, signori, non bisogna rinnegare la scienza la quale è il risultato d'infinito esperienze, di fatti infiniti, e non sarebbe scienza se non constasse di fatti e di esperienze.

Il valore, signori, vi faciliterà la via e dileguerà le ineguaglianze, le sproporzioni, le ingiustizie. Il valore medio degli oggetti di consumo, il valore coacervato vi spianerà l'intricato sentiero pel quale ci siamo messi.

Stabilite, per esempio, una tassa del 10 per cento sul valore medio del vino così in Piemonte, come nel Napoletano, così in Toscana come in Sicilia e così avrete una tassa eguale che non offenderà la giustizia e l'eguaglianza dell'imposta.

Non dico che questo sistema sia perfettissimo; la perfezione nelle leggi di tassa è impossibile; ma non presenterà certamente le disuguaglianze di quello che discutiamo, per cui uno pagherà trenta, l'altro dieci, e ponete che pagherà meno colui che è in migliori condizioni di quello che sarà obbligato a pagar dippiù.

In tal guisa il Governo con una legge composta di pochissimi articoli lucidi e netti, come debbono essere le leggi d'imposta, potrà ricavare assai più di quel che spera di ottenere con la presente legge.

Nè si dica che questa mia proposta acciuda elementi d'imposta antiunitaria, perchè il fatto mostrebbe che l'affermazione è erronea. Non c'è un popolo

più unito del popolo francese; non c'è un popolo che più desidera l'unità del popolo germanico; e coteste nazioni hanno adottato le tasse *al valore* in fatto di dazio-consumo. Ma noi per inesplicabile sventura facciamo plauso a tutto ciò che ha fatto mala prova nei popoli più civili di Europa, e invece ributtiamo quello che forma il contento delle nazioni che ci han preceduti da gran tempo nei migliori sistemi finanziari; ributtiamo i solenni portati della scienza e dell'arte economica, ributtiamo la scienza stessa, o signori, con infinito scandalo d'Italia e del mondo civile. A che gli studi speciali su queste importanti materie; a che la esperienza dei liberi popoli; a che il patrimonio della sapienza dei nostri grandi economisti, se in ogni giorno diciamo che un principio vero nella scienza sia applicabile in fatto? E da qui scaturisce perchè in tre anni con tanta sapienza legislativa nella Camera non siamo stati in grado di elaborare una legge sola, eccellente, buona in fatto di finanza.

Tutte le leggi votate sin qui non sono che empirismi ben lontani dalla profonda conoscenza dello stato positivo economico delle provincie italiane tutte, e segnatamente delle siciliane e napoletane.

Ora la Camera permetterà anche una volta che si voti una legge di tanta importanza con sì gravi errori e disuguaglianze?

Egli è perciò ch'io domando a voi, o signori, se ammettete o no che questa legge abbia una base erronea. Io tengo per fermo che nol farete; e in questo caso mi giova sperare che accoglierete favorevolmente il principio della tassa sul valore dei generi di consumo.

In questa ipotesi, tolta la classifica de' comuni, sopprresse le differenze tra comune *chiuso* ed *aperto*, ed applicato il principio della tassa *ad valorem*, il progetto della Commissione può rimanere in quel modo ch'è stato formulato.

Ove la Camera non approverà la mia proposta, allora mi riservo la facoltà di presentare un emendamento di modifica alla tariffa presentata dalla Commissione col disegno di lasciare ai comuni almeno la possibilità di sovrainporre gli oggetti sì malamente tassati dalla Commissione. La quale sinora ha parlato a somiglianza di Ferdinando II quando gli fu proposto il congresso degli scienziati. Ei disse: non vorrei che si parlasse di politica, nè di filosofia, nè di tecnologia, nè di chimica, nè di fisica, e poi lascio che si parli di ogni altra cosa. Ma di che altro volete che si parli? gli domandò il ministro Santangelo. Così la Commissione ed il Governo dicono alla Camera: noi vogliamo tutte le bevande, vogliamo tutte le qualità di carne fresca che si consumano, vogliamo tutte le carni salate, e poi lasciamo ai comuni il rimanente. Ma che cosa loro lasciate? Nulla! Dunque i comuni saranno obbligati a sovrainporre gli oggetti che tassa la presente legge. E con ciò credo, o signori, che si capovolga intieramente il sistema doganale informato agli eccellenti principii del libero cambio.

I comuni in altri termini distruggeranno i benefici

effetti della libertà di commercio, e li distruggeranno per forza, obbligati quasi dalla presente legge.

Cresciuti i dazi sorgerà il contrabbando, e col contrabbando la pubblica immoralità. E tutto questo turberà l'intiero sistema doganale.

PRESIDENTE. Vorrei che non si estendesse tanto sulle generali.

DE CESARE. Ma io ho bisogno di spiegare alla Camera i motivi perchè combatto il principio propugnato dalla Commissione. Se la Camera me lo permette...

Voci a sinistra. Parli! parli!

DI SAN DONATO. Avete votato il regolamento!

LAZZARO. Il regolamento è opera della maggioranza. *(Rumori)*

PASINI. È opera della Camera.

PRESIDENTE. Il regolamento deve essere osservato da tutti.

DE CESARE. Signori, nessuno più di me è interessato a che le casse del pubblico tesoro sieno in grado di soddisfare ai bisogni della nazione; nessuno più di me vuole che le nostre imposte sieno eguagliate per tutti, ma nello stesso tempo desidero che i sacrifici siano fatti da tutti gli Italiani in modo eguale e sopportabile. Ed è per questo che io prego la Camera a voler adottare il principio del *valore*, cioè che il dazio devoluto al Governo sia sul valore degli oggetti di consumo.

Questo principio è facile a mettersi in attuazione come vi ho mostrato innanzi, e qui ripeto. Quanto vale un manzo in Piemonte? Trecento lire? Ebbene, se il dazio è del 10 per cento, sul valore del manzo cadrà l'imposta di 30 lire. Quanto vale lo stesso manzo nelle provincie meridionali? Cento lire? Ebbene, il dazio sarà di 10 lire.

Con questo principio la tassa sarà eguale per tutti, e non vi saranno ingiustizie a tollerare.

Ecco quello che io desidero, ecco quello che voglio, ecco quello che proporrò. Se la Camera non approva questo principio, io mi riservo allora di proporre delle modificazioni alla tariffa in fine della discussione di tutti gli articoli del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. È necessario che formoli una proposta specifica per mezzo di un emendamento, sul quale interrogherò la Camera.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. Sebbene io non conosca ancora il tenore dell'emendamento che l'onorevole deputato De Cesare sta componendo, tuttavia, siccome egli ha annunciato i principii a cui sarà informato, mi permetterà la Camera che, mentre si aspetta che l'emendamento sia letto, io cominci a discorrere dei principii ai quali egli ha fatto allusione, e ad indicare la ragione per cui la Commissione e, credo, anche il Ministero non hanno creduto di poter seguire il sistema che egli propone, sistema del resto che è il primo il quale si presenta alla mente di chiunque entri, direi, sul limitare dello studio delle tasse di consumo.

Egli è chiaro che per chi si propone di tassare le merci di consumo deve essere prima quest'idea, che la tassa sia proporzionata a due cose, cioè alla quantità ed al valore della derrata. Ora, quando si venga ad entrare più minutamente nell'esame di questa seconda questione, cioè se veramente la tassa debba essere proporzionata al prezzo della derrata, una prima obiezione non può a meno di sorgere, ed è la seguente: supponiamo, per esempio, che nelle ubertose pianure della Lombardia si produca facilmente molta e buona carne, in guisa che in quelle provincie la carne abbia un prezzo minore che nelle altre; supponiamo invece che in un'isola, per la natura del terreno montuoso, non si possa produr carne, cosicchè debba andarsi a cercare in Lombardia e venga colà a costare, per le spese di trasporto, di commercio, di speculazione, assai più che non costa in Lombardia, per esempio il doppio; domando io: sarà una ragione, perchè quegli il quale vive in quell'isola, dove per mala ventura di chi ci sta, la carne, questa parte così importante della nutrizione, costa il doppio che in Lombardia, debba pagare una tassa doppia sopra questo articolo di consumo? Io credo che se si sta un po' a considerare l'argomento sotto questo punto di vista si giungerebbe ad una conclusione diametralmente opposta, cioè che dovrebbe essere la tassa non in ragione diretta, ma in ragione inversa del valore della derrata.

Vero è che se invece di considerare delle merci che dirò meno necessarie alla vita, per esempio i vini, convengo ancor io coll'onorevole De Cesare che la mia argomentazione non regge più. Ma però per le difficoltà che ho affacciate chiaro è pure che non si possa senza qualche temperanza entrare a gonfie vele nel genere di argomentazione che ha portato innanzi l'onorevole De Cesare, e concludere che sempre ed in tutti i casi debba la tassa essere proporzionata al valore.

Io noterò prima di tutto, per giustificare l'operato della Commissione, che la differenza dei prezzi, lasciando stare alcuni casi particolari, che chiamerò eccezionali, è ben lungi dall'essere quella che ha indicata l'onorevole De Cesare, almeno per quello che consta dai dati che furono dal Ministero raccolti e comunicati alla Commissione.

Per non infastidire la Camera non leggerò i nomi dei comuni nello stato che mi sta sott'occhio, e solo leggerò a caso dei numeri che vi trovo. E così pel prezzo del vino trovo che la media nei circondari delle antiche provincie è per ettolitro di lire 32, 32: 34, 35: 32, 34, ecc.; della Lombardia, di lire 35, 42: 46, 31: 27, 38: 26, 25: 36, ecc.; della Sicilia, di lire 40, 28: 26, 21: 30, ecc.; delle provincie napolitane, di lire 29, 30: 41, 37: 44, 29: 35, 33: 28, ecc.

Io non trovo in questi dati comunicati dal Ministero alla Commissione, dati raccolti da autorità affatto imparziali, quelle differenze così essenziali di cui parlava l'onorevole De Cesare.

Parlo delle medie, intendiamoci bene, non delle qualità speciali; so anch'io esservi qualità aventi quattro

o cinque volte il valore di altre, ma nelle medie la differenza non è grande.

Del resto è noto a tutti che i prezzi delle merci oggi tendono dovunque ad uguagliarsi, specialmente in forza di quella meravigliosa invenzione che sono le strade ferrate, le quali dal luogo di produzione con facilità e con rapidità le spandono ne' più lontani centri di consumazione.

Tutti sanno che persino ne' più remoti comunelli di montagna le frutta ed altri generi che prima malagevolmente esportandosi poco o nulla valevano sul luogo ora si rialzarono di prezzo perchè le strade aperte li avvicinarono alle grandi città.

Per conseguenza quand'anche vi fosse un punto dello Stato in cui qualche inconveniente si avesse a ravvisare, in un paese come l'Italia, in cui si ha facile accesso per via di mare a tanta parte dell'abitato, e dove tanto si spende per aprire comunicazioni di ogni genere, noi siamo certi che a capo di pochi anni il prezzo delle derrate andrà uguagliandosi con celerità incredibile.

Ma se io ammetto che per la media le cose succedano come io diceva, cioè che oggi grandissime differenze non ci siano, e queste differenze scompariranno quasi per intero in breve tempo, io convengo coll'onorevole De Cesare che tra qualità e qualità di vino vi sia una diversità abbastanza ragguardevole che valga la pena che la Camera esamini se convenga che si stabiliscano prezzi diversi a seconda delle diverse qualità.

Ora io dirò che nell'esaminare la gravazza di una tassa, vuolsi non solo tenere a mente il sacrificio pecuniario che la tassa impone; ma vuolsi, specialmente quando si parla di consumo, soprattutto considerare come riesca oneroso il metodo della riscossione della tassa.

Ora, immaginate o signori, quando venga del vino introdotto in un comune chiuso, ovvero venduto in un comune aperto se qualche volta potrà essere malagevole tra l'agente fiscale (sia esso del comune o sia del Governo) ed il contribuente il determinare la quantità del liquido che si introduce e si consuma; ma immaginatevi quanto più difficile sarebbe la riscossione allora quando si dovesse non solo tener conto della quantità, ma ancora della qualità e del valore della merce stessa soggetta alla tassa. E la difficoltà a cui alludo è stata tanto sentita che non vi ha paese alcuno nel quale sia stabilita tassa di consumo, nel quale si sia mai questa tassa proporzionata al valore della merce speciale che si ha da tassare.

Una voce. Sì in Francia.

SELLA, relatore. In Francia furono bensì stabilite certe zone e certe categorie; ma neppure colà fu la tassa stabilita nel senso dell'onorevole De Cesare.

E giacchè sono stato richiamato all'esempio della Francia, dirò che la tassazione relativamente al vino si fa ivi in ragione della quantità di alcool, il quale possa essere contenuto nel vino; or bene, io dico e mantengo che questa è base assolutamente erronea;

ed infatti egli è chiaro, o signori, che il prezzo del vino non dipende soltanto dalla quantità più o meno grande di alcool che vi possa essere; ma può dipendere da una particolare fragranza, da particolari proprietà interamente indipendenti dalla quantità di alcool che esso contiene; quindi mi pare evidente *a priori* che vini troppo alcoolici non siano per aereidine tollerati da stomachi delicati, che vi siano insomma delle ragioni di maggior prezzo le quali non dipendono soltanto dalla quantità di alcool che contiene il vino; ed in prova di quel che asserisco, permettetemi, o signori, di citare alcuni esempi.

Il vino di Marsala contiene circa il 24 per cento di alcool, il *lacrima Christi* il 18 per cento, la vernaccia di Oristano il 16 per cento, il vino di Siracusa il 14 per cento, il Bordeaux il 14 per cento, la barbera vecchia d'Asti il 12 per cento, il Champagne l'11 1/2 per cento, il vino del Reno l'11 per cento.

Ora, o signori, avete mai sentito che il *marsala* sia valso più del doppio del *champagne*?

Io non credo.

Il *champagne* si vende dieci lire la bottiglia, e non credo che il *marsala*, comunque contenga due volte più di alcool del *champagne*, si sia venduto due volte più del *champagne* medesimo.

Per conseguenza io rigetto questo criterio adottato in Francia, e non lo credo conveniente, imperocchè, ripeto, il prezzo di un vino dipende da tante altre circostanze, le quali non hanno a che fare colla quantità di alcool che contiene, ed io ho fiducia che a togliere ogni dubbio bastino i pochi esempi che ho citati.

La Commissione però si è preoccupata dell'obbiezione che fa l'onorevole deputato De Cesare relativamente alle carni, non già per quello che riguardasse il loro valore, ma per quanto riguarda la quantità, imperocchè il progetto di legge stabiliva che a misurare la quantità della carne si pigliasse semplicemente il numero delle teste.

Si ebbe in proposito nel seno della Commissione una proposta di persone appartenenti a quelle provincie a cui alludeva l'onorevole De Cesare, e che perfettamente le conoscono, ed ebbe la Commissione ad udire delle obbiezioni alle quali non potè a meno di arrendersi.

Fu infatti osservato che le razze non vi erano per avventura di quella grandezza che potevano essere nelle altre parti del regno, e che quindi la tassa sarebbe stata ingiusta perchè il peso medio del bove non sarebbe in una parte stato lo stesso che in un'altra; quindi è che ha creduto di dovere arrendersi, come diceva, a quest'opinione, ed ha creduto che si potesse stabilire un temperamento che quando a qualche comune piacesse di tassare piuttosto il bestiame a peso che non per capo, fosse in sua facoltà di farlo.

Solo si pose per condizione che il comune provvedesse i pesi, onere che per la maggior parte dei comuni che hanno di già il dazio murato, è puramente nominale. Imperocchè da tempi antichissimi questi pesi esistono.

Ponendo poi questo temperamento a riscontro dello articolo 14, molte altre cose avrei ancora ad aggiungere che provano l'operato della Commissione nel senso indicato dall'onorevole De Cesare, ma io verrei a fare una discussione che si riferisce alla tariffa, ed ha disposizioni nella tariffa contenute; locchè sarebbe fuori di luogo, e concludo adunque col pregare a nome della Commissione la Camera a non volere accettare l'emendamento proposto, vale a dire il concetto, perchè l'emendamento non è ancora stato presentato dall'onorevole De Cesare.

Le disuguaglianze nei prezzi di queste derrate non sono così grandi come a prima giunta potrebbe parere; inoltre la tassa, quando si stabilisse sopra il valore di queste merci, e non soltanto sopra la quantità, diventerebbe talmente onerosa, darebbe luogo a tante discussioni, a tante liti, che io non esito a dichiarare che sarebbe molto più vessatoria, molto più impopolare, e darebbe luogo ad inconvenienti assai più gravi, che non quelli risultanti dalla legge attuale. Indi è che la Commissione fu in quest'argomento dopo lunghe discussioni assolutamente unanime nel proporre alla Camera che non si accettasse il principio delle tassazioni *ad valorem*.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per dare lettura del suo emendamento?

DE CESARE. Io lo stava formolando; ma, dovendo fare attenzione alle parole del relatore, ho sospeso di scriverlo.

PRESIDENTE. Io non posso tenere in sospenso la Camera.

DE CESARE. Ecco, signor presidente, lo leggerò.

Io non faccio che sostituire un articolo ad un altro.

PRESIDENTE. Faccia grazia di leggerlo. La Camera l'attende molto impazientemente.

DE CESARE. Eccolo:

« All'articolo 1° della Commissione è sostituito il seguente articolo:

« È imposta una tassa a pro dello Stato, o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni a valore, secondo il prezzo corrente degli oggetti di consumo.

« La tassa sarà del 20 per cento. »

(È appoggiato).

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha la parola.

LEOPARDI. Darò un chiarimento che forse gioverà all'onorevole preopinante, mio amico De Cesare.

L'anno scorso sono stato nelle provincie meridionali, ed avendo assistito a molte fiere, ho veduto che il prezzo degli animali è cresciuto grandemente.

È accaduto, nell'ex-reame di Napoli, quello che accade in un lago a cui si faccia un canale per disseccarlo. Dopo la cessazione delle dogane interne, i prezzi sono quasi equilibrati, almeno negli Abruzzi, si sono equilibrati con quelli delle altre provincie.

Io credo che colle strade ferrate si equilibreranno più

presto che non si pensa; forse in meno di due anni saranno tutti equilibrati.

La questione non sta in ciò, sta nella tariffa. Quando si esaminerà la tariffa, mi riservo di parlare, ma credo che quanto al valore se ne possa fare a meno, e che basti per il vino distinguerlo in due qualità: ordinario e scelto.

PRESIDENTE. Essendo stato appoggiato l'emendamento dell'onorevole De Cesare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo della Commissione:

« Art. 1° È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, delle acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni, secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge. »

Voci. Rimane riservata la tariffa.

PRESIDENTE. Questo è inteso, le tariffe si sono riservate ieri; si è già così stabilito.

Pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(La Camera approva).

« Art. 2. È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge.

« Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una soprattassa eguale alla tassa riscossa all'interno.

« Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per decreto reale. »

CADOLINI. Domando che sia riservata la tariffa anche in questo caso.

PRESIDENTE, e *voci diverse.* Ma fu inteso ripetutamente, che le tariffe sono riservate.

LANZA. Debbo fare un'osservazione riguardo all'articolo 3.

Nel disegno del Ministero si comprendevano anche fra le cose soggette a dazio di consumo le pelli concie; invece nel disegno della Commissione viene tolto questo articolo.

Mi pare che se per ora può essere inopportuno di stabilire una tassa sulle pelli concie, forse non sarebbe inopportuno di stabilire una qualche tassa sulle pelli crude, perchè io credo che il tassare leggermente le pelli crude, possa servire di controllo, come di verifica-zione, sul numero delle bestie macellate.

Questa era la ragione principale per cui nella legge delle gabelle sarde erano contemplate anche le pelli crude. Io non faccio che un'osservazione, non intendo di fare una proposta speciale.

Inoltre osserverò anche come pel servizio sanitario, per tutela dell'igiene pubblica, sia conveniente che tutte le pelli crude sieno consegnate, appunto per conoscere se mai per avventura non si fosse posto in commercio qualche animale infetto da una malattia contagiosa, particolarmente dal carbonchio, cosa che si riconosce appunto dagli indizi che presenta la pelle.

Non faccio che sottoporre queste considerazioni all'attenzione della Camera, ma non intendo di proporre degli emendamenti, perchè non è mio intendimento di incagliare l'andamento di questa legge. Una volta che la Camera si è decisa pel sistema fondamentale, credo che sia conveniente d'inceppare il meno possibile la discussione di questo disegno di legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io ho accettato la modificazione proposta dalla Commissione considerandola più rispetto al metodo che nella sua essenza. Diffatti l'altro giorno, nella discussione generale, mi espressi chiaramente in questi termini: che io mi riserbava di fare una proposta speciale per la tassa di fabbricazione di alcuni prodotti, e tra gli altri questo delle pelli concie.

Ora non mi sembra che sarebbe conveniente di mettere intanto un'imposta sulle pelli crude, perchè in questo caso avremmo una doppia tassazione...

SELLA, relatore. Tripla.

MINGHETTI, ministro per le finanze... anzi una tripla tassazione: pagherebbe il bue all'ingresso nella città, pagherebbe la pelle cruda: ponendo poi un'imposta sulle pelli concie, si pagherebbe una terza volta.

LANZA. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io quindi non potrei accettare la proposta dell'onorevole Lanza.

LANZA. Non mi pare che veramente calzi l'obbiezione dell'onorevole ministro per le finanze; giacchè, qualora egli intenda di stabilire una tassa speciale sulle pelli concie, è ben naturale che questa tassa speciale che egli stabilisce è sulle pelli lavorate: le pelli le quali hano subito già un procedimento industriale; ed è a questo titolo particolarmente che verrebbero colpite, quindi non ha nulla a fare con una tassa che colpisce unicamente le pelli crude.

Del resto, dico, se si fa difficoltà, io non insisto. Mi limitai unicamente a fare quest'osservazione, credendo che veramente ciò servirebbe molto per riconoscere, per verificare il numero delle bestie che vengono macellate, e di più, anche per tutelare l'igiene pubblica.

D'altronde non è una novità, è una cosa che già era ammessa.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva).

« Art. 3. Per gli effetti della presente legge i comuni sono distinti in chiusi ed aperti, ed i primi divisi in tre classi.

« Sono comuni chiusi:

« Di 1ª classe, quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

« Di 2ª classe, quelli di una popolazione agglomerata da 25,000 a 60,000 abitanti;

« Di 3ª classe, quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 25,000 abitanti.

« Un decreto reale stabilirà quali sieno comuni chiusi e quali aperti, e le classi dei primi. »

Sopra quest'articolo 3 sono proposti quattro emendamenti.

Darò lettura dei medesimi onde la Camera possa formarsi un concetto dell'idea dei proponenti.

Il primo è dell'onorevole De Blasiis, ed è così concepito:

« Art. 3. Per gli effetti della presente legge i comuni sono distinti in cinque classi.

« Sono comuni:

« Di prima classe, quelli di una popolazione superiore a 60 mila abitanti;

« Di seconda classe, quelli di una popolazione da 40,001 a 60 mila abitanti;

« Di terza classe, quelli di una popolazione da 20,001 a 40 mila abitanti;

« Di quarta classe, quelli da 10,001 a 20 mila abitanti;

« Di quinta classe, tutti quelli di popolazione inferiore.

« Un decreto reale stabilirà la classificazione effettiva dei comuni. »

L'onorevole Cadolini proporrebbe in via principale che si adottasse l'articolo del Ministero fino alle parole: « a 30 mila abitanti » aggiungendo le parole seguenti:

« Sono comuni rurali tutti gli altri.

« Un decreto reale stabilirà, ecc. »

Propone poi in via subordinata, qualora non fosse ammesso l'emendamento suddetto, il seguente:

« Non potranno essere ascritti alla terza classe dei comuni chiusi quelli che abbiano popolazione inferiore a 29 mila abitanti e non siano capoluogo di circondario. »

V'ha infine l'emendamento del deputato La Porta il quale proporrebbe come emendamento l'articolo 3° del progetto ministeriale.

Il deputato De Blasiis ha la parola per svolgere la sua proposta.

BIANCHERI. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Parli.

BIANCHERI. Siccome vi sono diversi emendamenti, sarebbe mio desiderio che il signor ministro delle finanze si compiacesse di dichiarare se egli non ha intendimento di mantenere il proprio articolo sì e come sta scritto nella legge, perchè allora mi pare che la discussione potrebbe essere semplificata, e molti emendamenti essere ritirati, inquantochè quello particolarmente dell'onorevole De Blasiis viene a collimare coll'articolo del Ministero. Se invece il Ministero lo abbandona, allora noi potremo seguire un sistema contrario.

Sicchè pare a me che per il migliore andamento della discussione sarebbe opportuno che il signor ministro facesse conoscere i suoi intendimenti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non è niente affatto giusto, perchè io ho sentito leggere quattro emendamenti, ma non ne vedo stampato che un solo, e finchè io non abbia potuto vedere più chiaramente il concetto loro non potrei pronunciarmi.

Voci. Sono stampati.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole ministro che la proposta De Blasiis, cioè l'articolo 3, è quello stesso che si trova già stampato da ieri. Vi fece però una sola variazione, che sta nelle ultime due linee.

Dove l'emendamento stampato ieri, ed oggi distribuito, terminava colle seguenti parole:

« Un decreto reale stabilirà la classificazione effettiva dei comuni. »

Invece l'emendamento, come è oggi proposto, direbbe così:

« L'elenco dei comuni, secondo la rispettiva classificazione, sarà pubblicato a cura del Governo. »

I due emendamenti dell'onorevole Cadolini sono pure stampati; e quanto a quello del deputato La Porta, esso non è che la proposta di adottare il progetto del Ministero preferibilmente a quello della Commissione.

La parola spetta al deputato De Blasiis.

CADOLINI. Domando la parola per chiedere uno schiarimento sul progetto del Ministero.

Qui c'è un errore di stampa; e non so precisamente se questo errore sia nell'alinea che riguarda la seconda, od in quello che riguarda la terza classe.

Domando se nella seconda classe s'intende comprendere da 30,001 a 60,000, oppure da 40,001 a 60,000?

SELLA, relatore. Da 40,001 a 60,000.

CADOLINI. A questo risponderà il signor ministro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Cadolini non ha bisogno ch'io venga a fare una dichiarazione, perchè se prende la mia proposta vedrà che v'è scritto da 40,001 a 60,000 abitanti e da 20,001 a 40,000 abitanti. Se poi nella ristampa fatta dalla Commissione v'è un errore di stampa, non posso esserne chiamato in colpa.

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare.

DE BLASIS. Allorchè la Commissione ha sostituito il suo articolo a quello del Ministero, non ha avuto, per quanto risulta dalla relazione, altro motivo da addurre per giustificare questo abbandono dell'articolo ministeriale, se non che il considerare come la distinzione de' comuni in urbani e rurali non fosse abbastanza conveniente, e portasse alla conseguenza di applicare l'epiteto di rurali a città nobilissime, che non avendo una popolazione abbastanza considerevole, non potevano venir classificate fra i comuni urbani.

Anchorchè per verità vedrei volentieri tolta di mezzo questa distinzione di comuni rurali ed urbani; non solo per l'accennata ragione di sconvenienza, ma anche perchè non so vedere quale utilità di risultato darebbe in pratica il dividere i comuni in questo modo.

A me sembra che il vero criterio della distinzione di comuni in classi sia quello della popolazione, ed approvo perfettamente la scala tenuta nel progetto ministeriale, se non che invece delle classi di comuni urbani, alle quali l'articolo ministeriale fa succedere

due classi di comuni rurali, parmi più logico e più semplice il sostituire cinque classi che corrispondano perfettamente per la scala della popolazione a quelle dal Ministero proposte; la differenza adunque fra il mio progetto e quello del Ministero consisterebbe nella sola forma estrinseca dell'articolo, nel quale non si parlerebbe più di comuni urbani e rurali, ma si farebbero cinque classi progressive ed indistinte sulla sola base della popolazione.

Dico questo, dappoichè se mai credesse la Camera o credesse il Ministero di ritenere di preferenza l'articolo ministeriale tal quale è concepito, io non intenderei ostinarmi nel mio emendamento ed abbandonerei senza difficoltà la forma per ottenere la sostanza.

Mi occorre però ad ogni modo dire qualche cosa dei motivi che m'inducono a prediligere la sostanza dell'articolo ministeriale, ed a respingere le novità introdotte nell'articolo 3° dalla Commissione.

La Commissione, sopprimendo la distinzione di comuni urbani e rurali, ha creduto di distinguere invece i comuni in chiusi ed in aperti. Ora questa distinzione mi sembra non meno impropria e non meno inutile di quella di urbani e rurali. Innanzi tutto rimane per me dubbio se la Commissione, allorchè ha voluto introdurre questa distinzione novella, ha inteso nel senso legale quei comuni che effettivamente sono chiusi da mura, ed aperti quelli che effettivamente non han muro che li circonda, ovvero se pretende (come apparirebbe dalla clausola che è in fine dell'articolo) che un decreto reale, indipendentemente dalla realtà, desse a suo beneplacito ai comuni la condizione di chiusi o di aperti.

Se la Commissione divide i comuni in chiusi o aperti, attenendosi alla vera e naturale condizione dei medesimi, coll'introdurre questa distinzione nell'articolo 3, commette una grande ingiustizia; dappoichè in molte provincie del regno, e per esempio nelle provincie abruzzesi, alle quali io appartengo, vi è una quantità di piccoli comunelli, che essendo avanzati di antiche costruzioni feudali, sono effettivamente chiusi, e spesso non può in essi entrarsi che da un sol lato e da una sola porta; ma ciò non toglie che sieno piccoli comuni di due o tre mila abitanti e spesso anche di meno.

Invece molte borgate che in tempi posteriori ai feudali hanno preso incremento e di fabbricato e di popolazione in siti più bassi e più pianeggianti, non han chiusura alcuna che in esse restringa la popolazione assai più numerosa. Se si stesse dunque all'effettiva condizione di questi comuni, e dall'essere chiusi o aperti si volesse far dipendere la loro classificazione, si andrebbe incontro all'ingiustizia gravissima di vedere in una classe più gravata per qualità e quantità d'imposta i piccoli comuni esistenti tuttora tra le ristrette vestigia di castelli feudali che non le grosse e popolose borgate o città di novella fondazione, le quali, perchè aperte, nell'ultima e più favorita classe andrebbero incluse.

Assai peggio sarebbe se la Commissione intendesse

di attribuire al Governo il diritto di dichiarare a suo piacimento ed indipendentemente dalla realtà, o chiusi o aperti i comuni, secondochè meglio convenisse alle ragioni di finanza.

Gl'inconvenienti di questo sistema ieri li espose assai lucidamente ed assai eloquentemente l'onorevole Lanza; per conseguenza io non istarò qui a ripetere le ragioni che si opporrebbero ad ammettere questo inaudito arbitrio. Oltre a questo motivo per lo quale il nuovo articolo proposto dalla Commissione non può ottenere il mio assentimento, io trovo che, trattandosi di fare la distribuzione di questo dazio con quel principio grandissimo d'equità (che pur predomina in questo progetto di legge, e che non mi rende avverso alla medesima, tuttochè io non la creda perfettamente consona a giustizia) con quel principio grandissimo d'equità per virtù del quale si vuole che le grandi popolazioni agglomerate paghino in una proporzione assai più forte dei piccoli e sparpagliati centri di popolazione; io trovo, dico, che per ottenere questo intento val meglio avere un numero maggiore di classi che un numero minore. Cosicchè anche per questo io propendo per l'articolo ministeriale, che distingue i comuni in cinque decrescenti graduazioni di popolazione, e non credo che lo abbia migliorato la Commissione quando ha ristretto queste gradazioni a quattro sole, ed assai meno proporzionalmente costituite.

Restringo il mio dire per essere breve.

Io ho proposto un nuovo emendamento, credendo non inutile cosa il toglier via la poco conveniente ed esatta distinzione di comuni urbani e comuni rurali; ma se per avventura non si trova inconveniente nel mantenere questa nomenclatura, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento e di riprendere l'articolo ministeriale tal quale è redatto, poichè nella sostanza del medesimo io trovo tutto quello che col mio emendamento mi faceva a pretendere.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha difficoltà di parlare.

SELLA, relatore. Sarà forse utile che si indichi anzitutto quali differenze veramente vi siano tra il progetto della Commissione e quello che era stato dapprima presentato dal Ministero, e credo che la Camera riconoscerà come queste differenze siano veramente di pochissima importanza.

Infatti l'articolo 3 dell'antico progetto ministeriale stabilisce tre categorie di comuni chiamati urbani, nei quali la tassa si riscuote alle porte; quindi stabilisce due specie di comuni detti rurali, in cui la tassa si riscuoterà non più alle porte, ma semplicemente sulla rivendita. Stabilisce ancora quest'articolo ministeriale che siano detti comuni rurali tutti quelli... (*Conversazioni in vari punti della Camera*)

Bisogna che la Camera abbia pazienza, e presti attenzione, perchè se non segue il ragionamento, le parole sono gettate, e poi si dovrà ripetere parecchie volte la discussione.

Abbiamo dunque nel progetto ministeriale tre cate-

gorie di comuni urbani, in cui il dazio si riscuote alle porte, e due categorie di comuni rurali, in cui il dazio si riscuote sulla rivendita. I comuni urbani sono quelli che hanno una popolazione superiore ai 20,000 abitanti, gli altri sono considerati comuni rurali.

Ma interviene l'articolo 7, il quale dice che nei comuni rurali, i quali sono cinti di mura (comuni che saranno indicati con decreto reale), il dazio si riscuoterà alle porte.

Quale concetto adunque avete nel progetto ministeriale? Avete questo concetto, che debbono sempre essere considerati come chiusi i comuni, la cui popolazione agglomerata supera i 20 mila abitanti; più che debbono essere considerati come chiusi tutti questi comuni i quali avendo una popolazione inferiore a 20 mila abitanti sono tuttavia giudicati in tali circostanze che torna conto di riscuotere il dazio alla porta. Ecco quale era il concetto del Ministero. Ebbene, la Commissione essenzialmente non ha fatto altro che mettere insieme l'articolo 3° e l'articolo 7° del progetto ministeriale, e considerò poi che di comuni aperti veramente non se ne potevano tenere due classi; ma che per forza bisognava tenerne una sola.

DE BLASIS. Domando la parola.

SELLA, relatore. E perchè questo, o signori? La ragione è semplicissima. I criteri, fino ad un certo punto, per variare la tariffa sono la densità, l'agglomerazione della popolazione.

Si capisce che in una città dove vivono insieme riuniti 100, 200, 50 mila abitanti ci sia una certa ricchezza, una facilità al lavoro e delle risorse che possono mancare nei comuni la cui popolazione non ecceda i 60 o 70 mila abitanti.

Or bene non deve già essere la popolazione assoluta di un comune che stabilisca il criterio; ma deve essere la popolazione agglomerata.

Vi ha un comune, quello di Capannoli in Toscana, la cui popolazione è di 38,400 abitanti; se si prendesse soltanto la popolazione di questo comune come criterio, lo considerereste come chiuso e di una classe abbastanza elevata. Eppure sapete cosa succede? sono tanti casolari sparsi di cui il massimo capoluogo non arriva a 500 abitanti.

Dunque non può valere la popolazione assoluta di un comune; ma invece è la popolazione agglomerata che vi deve servire di criterio. Quindi è che non si possono distinguere i comuni rurali in due classi se voi pigliate per criterio la popolazione assoluta, e se poi voi venite a distinguere i comuni aperti secondo la loro popolazione agglomerata, è chiaro che in ciascun comune aperto e disseminato avreste sempre almeno un paio di tariffe.

Insomma se ci pensate un po' sopra vedrete che praticamente la divisione dei comuni aperti debbe assolutamente essere tolta.

Ne volete una prova novella? Ponete allato due comuni aperti aventi una tariffa diversa per la rivendita del vino a cagione della loro diversa agglomerazione;

voi capite bene che non è vietato di andar da un comune all'altro a provvedersi di vino.

Quindi si andrà dal comune ove la tassa è maggiore a far provviste laddove essa è minore.

Voci. Anche nel comune chiuso si può andare.

SELLA, relatore. Signori no, perchè per entrare nel comune chiuso si paga il dazio.

Siamo dunque in ciò d'accordo, Ministero e Commissione...

BIANCHERI. Domando la parola.

SELLA, relatore... e credo che, se ben considerano, converranno anche gli onorevoli oppositori che vi debbano essere dei comuni aperti nei quali il dazio s'impone sulla rivendita, e dei comuni chiusi nei quali il dazio si esiga all'entrata; che dei comuni aperti debba esservi una classe sola. Vengo ai comuni chiusi.

Qui molti obbietrano, e un oratore alla cui autorità soglio inchinarmi, mi rimproverò nella seduta di ieri che si dia con questo articolo uno sfrenato arbitrio al Ministero, facendogli facoltà di stabilire con decreto reale quali siano comuni chiusi, quali aperti, senza mettere nella legge un criterio per fare la distinzione.

Comincerò a notare che questa proposta non ebbe origine dalla Commissione perchè anche nel progetto ministeriale nel fondo la ci era all'articolo 7; ma io dico qui: se il Ministero ha la nota dei comuni in cui il dazio si può riscuotere all'entrata, se si crede che questa nota si possa adottare sin da questo momento senza sentire anche i comuni stessi, la presenti pure e si annetta alla legge, io non faccio difficoltà, anzi ne sarei lietissimo! Ma vogliasi pure consultare i comuni: volete voi ammettere che il comune riscuota il dazio all'entrata e il Governo lo riscuota alla rivendita nello stesso tempo, e viceversa, o che tutti e due riscuotano lo stesso dazio in diversa guisa?

Evidentemente bisogna che in questa materia i comuni e il Governo vadano d'accordo insieme nel modo di riscossione, in tutto. (*Bisbiglio*)

Io credo così, perchè credo che sarebbe assurdo che vi fossero due specie di agenti, gli uni pel Governo e gli altri pel comune, gli uni per l'entrata, gli altri per la rivendita! Sarebbe una spesa doppia ed una doppia turba di agenti, insomma credo che sia conforme ad ogni principio d'ordine e di buon governo che si proceda d'accordo.

Io credo pertanto che oggi non possa ancora il Ministero presentare definitivamente questa tabella, e che non ci sia gran male nel rimettere al Ministero il disbrigo di questa materia, almeno sinchè egli non sia in grado di riproporla al Parlamento, giacchè sono persuaso che il ministro lo farà assai volentieri, non dovendo esso allietarsi di avere codesta grave e fastidiosa responsabilità.

Ma veniamo al concetto, non dirò al criterio, (*Risa*) ma al concetto che dobbiamo formarci per distinguere i comuni aperti dai comuni chiusi. Questo, a mio modo di vedere, debbe essere un criterio puramente fiscale.

2^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

Debbono cioè essere dichiarati chiusi tutti i comuni nei quali mette conto riscuotere il dazio alle porte; debbono essere dichiarati rurali od aperti quei comuni nei quali non mette conto riscuotere il dazio alle porte indipendentemente dalla popolazione.

Voci. E quei che non hanno porta?

PRESIDENTE. Non interrompano, la materia è già troppo complicata!

SELLA, relatore. E perchè, o signori, io dico questo? Lo dico prima di tutto perchè io credo che è conforme ai principii di giustizia che di questi comuni chiusi se ne faccia quanti più sarà possibile, salvo, ben inteso, a non eccedere nella spesa di riscossione.

Infatti il principio della legge è che certi dati consumi di vino e di carne da chiunque fatti, e dovunque fatti debbono essere colpiti da un determinato balzello a favore dell'erario.

Or bene, a questo concetto vuolsi stare fedele, e soltanto egli è lecito abbandonarlo quando non torni più a conto il seguirlo, imperocchè veramente sarebbe una grande assurdità l'andare a riscuotere una tassa la quale costa più di quello che produce.

Ma qui io mi aspetto che alcuni si interessino a pro dei piccoli comuni veramente rurali, intendiamoci bene, non chiamati rurali per non potersi chiudere da un muro, ma voglio dire dei piccoli villaggi non di quelle illustri città la cui popolazione sventuratamente sia scesa al disotto di 20,000 abitanti, e mi aspetto che alcuno venga a prendere le parti di questi villaggi, e a dire che non debba il Governo considerarli come chiusi, ma debba sempre considerarli come aperti.

Or bene, o signori, io credo che sia conforme non solo all'interesse delle finanze, ma anche, e soprattutto all'interesse del popolo specialmente minuto, che di comuni aperti ne siano fatti quanti meno si può, ed ecco il perchè.

Il perchè è evidente.

Che differenza passa tra il consumo che si coglie nei comuni chiusi, ed il consumo che si coglie nei comuni aperti?

Nei comuni chiusi, per esempio, in generale si può cogliere un consumo di 100 litri all'anno per testa; nei comuni aperti, sapete quanto si può cogliere alla rivendita? Quattordici litri a testa, ed in parecchie parti del regno non si giungerà neppure a tanto.

Voi vedete adunque che il consumo tassabile nei comuni aperti non arriva che al settimo di quello che si verifica nei comuni chiusi.

Ora, se voi crescete di molto questi comuni aperti, nei quali metterebbe conto il riscuotere il dazio alle porte, e li dichiarate aperti, che cosa succederà? Succederà che diminuisce la materia tassabile, scema il numero dei contribuenti sopra i quali la legge viene a colpire; quindi, siccome le finanze hanno necessità inesorabili di trovare certe somme, che cosa avviene? Avviene che voi siete costretti a crescere la tassa che cade sopra gli altri contribuenti, i quali non isfuggono alla legge. Quindi vi succede che le grandi città delle

quali si preoccupava l'onorevole Cortese, e che non potrebbero per nulla isfuggire alla tassa, debbono essere gravate di più per questo fatto, che parecchi comuni i quali potevano somministrare la loro tassa all'entrata vengono considerati come aperti.

Ma sapete poi che cosa succede ancora nei comuni stessi che vengono considerati come aperti? Che ivi, per questo fatto, vi succederà di dover accrescere le tasse, perchè, diminuendo le materie tassabili e perchè rimane la somma da riscuotersi, dovete pur crescere ancora le tariffe di rivendita dei comuni aperti.

Ora, su chi cade la tassa nei comuni aperti? Cade essenzialmente sul popolo minuto; imperocchè le persone agiate per lo più, o posseggono direttamente, o sogliono provvedersi di vino e di parecchi articoli dalla legge contemplati, senza andare alla vendita al minuto che fu particolarmente dalla legge colpita. Indi è che, aumentando il numero dei comuni che potrebbero essere chiusi, e voi vorreste dichiarare aperti, otterrete questi effetti: saranno ingiustamente aggravate le vaste città e gli altri luoghi che rimangono per legge dichiarati chiusi, e nei comuni aperti si verrà a pesare la mano sopra il contribuente specialmente spettante al popolo minuto.

Ma v'ha di più. Quali sono coloro, i quali in un comune che potrebbe esser chiuso, quando venga dichiarato aperto, sfuggono al dazio? Sono specialmente le persone agiate; imperocchè le persone meno agiate sarebbero egualmente colpite, anzi forse più colpite dal dazio della vendita al minuto.

Quindi io credo che sia in tutti i modi più conforme a giustizia, che sia più conforme all'articolo 25 dello Statuto, che si vengano meglio a proporzionare gli effetti della tassa coll'ordinare che sia mantenuta una distinzione fra comuni chiusi e comuni aperti; che di comuni aperti ci sia una sola categoria, imperocchè è quasi impossibile che più d'una ve ne possa essere; che dei comuni chiusi se ne faccia quanto più se ne può, purchè si fugga il pericolo di spendere più di quello che si ritrae; finalmente che per necessità si debba oggi lasciar facoltà al Ministero di dichiarare quali comuni possano essere considerati come chiusi, e quali aperti. L'anno prossimo o fra qualche anno assai vicino, il Ministero possa ben intendersi coi comuni, e proporre la lista definitiva dei comuni chiusi.

Io credo che in questo modo si provvede agli interessi della finanza, si provvede agli interessi della giustizia, e si provvede, dirò anche, all'interesse vero dei contribuenti, e specialmente del popolo minuto di cui ci siamo molte volte in questa legge occupati.

DE BLASIS. Domando la parola per una dilucidazione.

PRESIDENTE. Il primo che ha domandato la parola è l'onorevole La Porta.

LA PORTA. La cedo.

PRESIDENTE. Se è per una dilucidazione, il deputato La Porta le cede la parola.

DE BLASIS. Mi è d'uopo di fare una breve osser-

vazione in risposta alle cose dette dall'onorevole relatore.

Se si trattasse di una tassa che fosse in egual proporzione imposta in tutti i comuni, e se gli stessi generi fossero in tutti i comuni al modo istesso tassati, io intenderei come senza ingiustizia si potrebbero dividere i comuni in chiusi ed in aperti, poichè allora tutta l'importanza della distinzione starebbe nel metodo di esazione, che nei comuni chiusi potrebbe essere più perfetto, e nei comuni aperti dovrebbe essere di necessità quale la natura delle cose comporta. Ora io ammetterei ben volentieri coll'onorevole relatore che ove una maggiore facilità può il Governo trovare nella esazione dell'imposta debba cercare di assicurarsela, qualunque sia la popolazione del comune di cui si tratta.

Ma l'onorevole relatore dimentica che nell'articolo stesso della Commissione non solo si fissano tre classi di comuni chiusi, e si proporziona alla di loro diversa popolazione la somma più o meno forte del dazio che deve pagarsi, ma inoltre al disotto di 25 mila abitanti s'introduce una distinzione fra comuni aperti e chiusi; e mentre i chiusi restano nella terza classe, gli aperti formano una classe tutta speciale, la quale non solo paga meno per taluni, ma non paga niente affatto per taluni altri. Quindi è che lasciandosi l'articolo come si è proposto dalla Commissione per tutti i comuni di una popolazione al disotto di 25,000 abitanti (e notate che novantanove su cento dei comuni dello Stato sono fra i limiti di questa popolazione) avverrebbe assai facilmente che comuni di 3 o 4 mila abitanti al più, pel solo fatto di essere chiusi da vecchie e crollanti mura, verrebbero a far parte della terza classe dei comuni chiusi, laddove città di 20 o 24 mila abitanti, perchè naturalmente prive di recinto murato, entreranno nell'infima classe dei comuni.

Ora quale differenza assurda vi sarebbe fra il comune chiuso di tre mila abitanti e la città aperta di 24 mila, tanto in ragione della quantità di generi tassati, quanto in ragione dell'ammontare della tassa, basta volgere l'occhio alla tabella per vederla e per ammirare come l'onorevole relatore possa sostenere una simile incongruenza. Per quello che sia modo di esazione dei dazi è forse giusto il guardare se i comuni son chiusi o aperti, ed io non disconverrò quando saremo all'articolo 7, di accogliere le osservazioni che per avventura si faranno per ripristinare anche in esso il progetto ministeriale con qualche modificazione; poichè forse non sarà mal fatto, per una parte almeno dei comuni chiusi, dare il diritto al Governo di avvalersi di questa loro naturale condizione, per fare l'esazione della tassa all'intromissione dei generi; ma non mi accomoderò mai ad ammettere che il solo fatto dell'essere chiuso o aperto possa servir di base a stabilire la classificazione dei comuni, ritenendo le gravi differenze che si stabiliscono nelle tabelle.

Per tutte queste considerazioni io mi oppongo all'articolo 3°, quale è proposto dalla Commissione: e ritirando d'accordo cogli onorevoli colleghi che l'ave-

vano firmato il mio emendamento, ripiglio e ripropongo l'articolo 3 del progetto ministeriale.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se la Camera crede di poter votare oggi, io parlerò subito, perchè credo di poter sciogliere questa questione assai facilmente. Se poi la Camera crede di votar domani...

Voci. Parli! parli!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io voleva dire che vi sono due questioni: la prima è quella dei comuni rurali che io aveva distinti in due classi. La Commissione li riunì in una classe, solo perchè avviso che la popolazione sparsa del comune rurale non significa nulla...

LEOPARDI. È un caso.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Su questo punto convergo colla Commissione. Dove non converrei colla Commissione è nel non mettere un limite di popolazione minima accentrata ad un comune chiuso. Io credo che al disotto d'un certo limite di popolazione non debba esservi un comune dichiarato chiuso; questo limite poi sia quello che si vuole.

La questione però è solo di metodo; ed io credo che si possa dare al Governo, senza nessun pericolo, senza nessun timore d'arbitrio, la facoltà di dichiarare per decreto reale quali sieno i comuni chiusi ed aperti, perchè la questione non resta più che di metodo di riscossione.

Non è già che io desideri di avere questa facoltà; anzi se la Camera vuol fare essa questa classificazione, io mi terrò molto felice di lasciare ad essa questa responsabilità. Ma quando la questione sia ridotta a questione di modo di riscossione, cioè od all'introduzione nel comune, ovvero all'atto delle rivendite, non mi sembra che questa facoltà sia esorbitante. Per conseguenza io credo che fra coloro che hanno proposto degli emendamenti, e fra la Commissione ed il Ministero, ci può essere un punto d'accordo, nello stabilire una sola classe di comuni rurali (*Rumori*), nello stabilire un limite di popolazione agglomerata di comuni chiusi, e nel lasciare facoltà al Governo di poter stabilire il metodo della riscossione all'entrata del comune, anche in quei comuni i quali fossero fuori della classificazione.

SELLA, relatore. Se i vari autori d'emendamenti convenissero in questa idea, di proporre un limite al disotto del quale non possa una data popolazione agglomerata (poichè bisogna tener conto solo della popolazione agglomerata) considerarsi come comune chiuso, allora la Commissione non ha difficoltà di studiare l'argomento, imperocchè essa entrerebbe benissimo in questa vista essendo evidente che se la popolazione è troppo piccola, neppure le finanze ci troverebbero il loro tornaconto a considerarla.

Ripeto dunque, che se i vari autori degli emendamenti volessero convenire colla Commissione, allora domani si potrebbe facilmente mettersi d'accordo.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Allora sono invitati gli onorevoli pro-

2^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

ponenti di trovarsi domani alle 12 nel seno della Commissione per concertare e mettersi d'accordo colla medesima.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per le tornate di domani

(Alle ore 8 antimeridiane):

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla leva militare sui nati nell'anno 1863.

Discussione dei disegni di legge:

2° Spesa straordinaria per l'armamento della guardia nazionale;

3° Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari, e per riparazioni a chiese;

4° Spesa per opere di ristauo al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli;

5° Convenzione col municipio di Torino per la costruzione di edifizii ad uso di dogana;

6° Telegrafo a stampa del professore Hugues;

7° Repressione sul brigantaggio.

(Alle ore 2 pomeridiane):

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente una tassa governativa e il dazio comunale di consumo.

1^a TORNATA DEL 28 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Seguito della discussione del disegno di legge per la leva militare, e per disposizioni sulle surrogazioni — Considerazioni diverse sull'articolo 11 riguardante i vincoli pei surroganti, dei deputati Monti, Torrc, Lazzaro, Cortese, Valerio, D'Ondes-Reggio, Leopardi, Robecchi e Biancheri — Il ministro per la guerra, Della Rovere, sostiene la sua proposta — Chiusura — Emendamenti dei deputati Leopardi, Conforti e Bixio — Riassunto del relatore Ferraccià — Incidente sulla priorità delle proposte, o del Ministero o della Commissione — Michelini, Bixio, Leopardi, Alfieri, Camerini, ministro suddetto, Cadolini, Brignone, Massari, D'Ondes Reggio, Berteà — Si approvano l'emendamento della Commissione e gli articoli 11 e 12 — Osservazioni dei deputati Lazzaro, Cortese, Restelli e Valerio sul 13, Disposizioni transitorie, relativo alle famiglie disobbligate di Napoli — Repliche. — Relazione sui disegni di legge: acquisto di una sezione della ferrovia Vittorio Emanuele, e costruzione delle ferrovie calabro-sicule; trasporto da un capitolo all'altro del bilancio dei lavori pubblici della somma stanziata per provviste di locomotive.

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura dei due processi verbali delle sedute antecedenti, che vengono poscia approvati; in seguito espone il seguente sunto di petizioni:

9405. La Giunta municipale di Rezzo (Porto Maurizio) rivolge alla Camera un'istanza identica a quella registrata nella petizione 9009.

9406. Il principe Domenico Rosso di Cerami, da Catania, dimostrato come la procedura speciale istituita in Sicilia nel 1823 per spedire le cause rimaste pendenti negli antichi tribunali esistenti nell'isola

avanti il 1819, anzichè facilitarne lo sbrigo, lo abbia ritardato, chiede che il Parlamento voglia riformare l'articolo 6° del decreto 6 marzo 1823 e l'articolo 10 dell'annesso regolamento nel senso che le regole della inappellabilità delle sentenze cadute sulle diverse dimande emergenti dai giudizi di liquidazione e di tassa di appartenenze debba necessariamente trovare eccezione per quelle che contengono statuizioni che servono di base ad esami precedenti, non dandosi sviluppo a questi ultimi senza prima assodare per cosa giudicata la verità del principio dal quale dipendono.

9407. Teodorico Lanza, già capitano della guardia